

**DOCUMENTO GENERALE DI INFORMATIVA RELATIVO AL SERVIZIO DI GESTIONE DI PORTAFOGLI,  
COMPRENDE L'INFORMATIVA INERENTE ALLA GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE E LA  
STRATEGIA DI TRASMISSIONE ED ESECUZIONE DEGLI ORDINI**

Gentile Cliente o potenziale Cliente,

attraverso il presente documento è intenzione di Banca Popolare di Sondrio (di seguito, la "Banca") fornirLe, in una forma comprensibile, indicazioni appropriate affinché Lei possa ragionevolmente comprendere la natura dei servizi di negoziazione per conto proprio, di esecuzione di ordini per conto dei clienti, di ricezione e trasmissione di ordini riguardanti strumenti finanziari, di collocamento di strumenti finanziari, di distribuzione di prodotti di investimento assicurativi, di consulenza in materia di investimenti (nel prosieguo anche i "Servizi"). Per una spiegazione dettagliata di detti Servizi si veda il successivo paragrafo sull'informativa relativa alla Banca ed ai suoi Servizi.

A tal fine ed onde permetterLe di prendere le Sue decisioni in materia di investimenti in modo consapevole, Le verranno di seguito comunicate, ai sensi del Regolamento Delegato (UE) 2017/565 e del Regolamento Intermediari Consob, opportune informazioni concernenti:

- la Banca ed il Servizio;
- la classificazione della clientela e tutele;
- le clausole contrattuali che regolano il Servizio;
- la salvaguardia degli strumenti finanziari o dei fondi della clientela;
- il sistema di indennizzo degli investitori e di garanzia dei depositi cui aderisce la Banca;
- i tipi specifici di strumenti finanziari interessati dal Servizio ed i rischi generali e specifici ad essi connessi, nonché le principali tipologie di gestione di portafogli, le linee di Gestione in esse proposte ed i relativi rischi;
- i costi e gli oneri relativi al Servizio;
- la sintesi della politica seguita per la gestione dei conflitti di interesse;
- la sintesi della strategia di trasmissione ed esecuzione degli ordini.

L'aggiornamento del presente documento avviene mediante la messa a disposizione del nuovo documento sul sito internet della Banca (sezione Comunicazioni alla clientela > MiFID). Il Cliente potrà, in alternativa, recarsi in una qualsiasi dipendenza della Banca dove avrà facoltà di prendere visione e acquisire gratuitamente copia dell'aggiornato documento. La Banca avvisa il Cliente dell'avvenuta modifica rilevante, tramite specifico avviso, in occasione dell'invio delle comunicazioni periodiche previste dal relativo contratto.

**INFORMAZIONI RELATIVE ALLA BANCA ED AI SUOI SERVIZI**

Le seguenti informazioni, di carattere generale, Le consentiranno di comunicare efficacemente con noi e di avere una chiara conoscenza della nostra Banca. La nostra esatta denominazione è Banca Popolare di Sondrio - società cooperativa per azioni - con sede legale in Sondrio, c.a.p. 23100 - Piazza Garibaldi n. 16. Telefono: 0342 528111; fax: 0342 528204; e-mail: [info@popso.it](mailto:info@popso.it); sito internet: [www.popso.it](http://www.popso.it); iscritta al registro delle imprese di Sondrio al n. 00053810149, iscritta all'Albo delle Banche al n. 842, Capogruppo del gruppo Banca Popolare di Sondrio, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 5696.0, iscritta all'albo delle Società Cooperative al n. A160536, Codice Fiscale/Partita IVA 00053810149.

Nello svolgimento del rapporto con noi, Lei potrà utilizzare la lingua italiana. Nella medesima lingua Le verrà fornito qualsiasi tipo di informazione a noi richiesta e sarà redatto qualsiasi tipo di documento.

Le comunicazioni con noi, inerenti la prestazione del Servizio, avvengono, di norma, in forma scritta e su supporto cartaceo, con esclusione di particolari casi quali, nel conferimento degli ordini da parte della Clientela, l'utilizzo di strumenti telematici in grado di archiviare le informazioni su supporto durevole o l'utilizzo del telefono con conseguente registrazione della conversazione su nastro magnetico o altro supporto equivalente.

Per qualunque doglianza derivante dal rapporto, il Cliente può presentare per iscritto alla Banca, tramite raccomandata a.r., apposito reclamo al seguente indirizzo: Banca Popolare di Sondrio - Funzione di conformità, Piazza Garibaldi n. 16, 23100 Sondrio. La Banca ha adottato idonee procedure per garantire la sollecita trattazione dei reclami presentati dai clienti.

Il processo di gestione dei reclami attinenti alla prestazione dei servizi di investimento e accessori si conclude nel tempo massimo di 60 giorni dal ricevimento del reclamo. La Banca prevede un processo al quale partecipano una pluralità di strutture, in modo da garantire un esame articolato della problematica emergente dal reclamo. La lettera di risposta al reclamo viene inviata tempestivamente, e comunque nei termini sopra indicati, a mezzo raccomandata A/R al domicilio indicato dal Cliente.

Siamo stati autorizzati alla prestazione dei servizi e delle attività di investimento, e dei relativi servizi accessori, così come previsti nel D.Lgs. 58 del 24 febbraio 1998 e successive modificazioni e integrazioni (cosiddetto "Testo Unico della Finanza" o "TUF"), da Banca d'Italia, avente sede in Roma, Via Nazionale n. 91, [www.bancaditalia.it](http://www.bancaditalia.it), che congiuntamente con la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa - Consob, avente sede in Roma, Via G.B. Martini n. 3, [www.consob.it](http://www.consob.it), rappresentano le autorità che esercitano la vigilanza sulla nostra attività.

Può trovare alla successiva sezione "Clausole contrattuali che regolano il Servizio", la descrizione della natura, della frequenza e delle caratteristiche della documentazione che Le invieremo a corredo delle eventuali operazioni che effettuerà con noi.

Abbiamo adottato ogni ragionevole misura per identificare i conflitti di interesse che possano insorgere al momento della prestazione di un servizio di investimento o di un servizio accessorio o di una combinazione di tali servizi. Questi conflitti di interesse possono insorgere tra la Banca, includendo i componenti dei propri organi aziendali, i dirigenti, i dipendenti, i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, i soggetti aventi con quelli precedentemente citati un legame di controllo, diretto o indiretto, gli altri soggetti individuati eventualmente dalla normativa vigente (nel prosieguo anche "i Soggetti rilevanti"), e la clientela. A tal fine abbiamo elaborato una strategia per la gestione dei conflitti di interesse (inclusa in versione sintetica nel presente documento) che si prefigge in particolare di individuare le circostanze che generano, o potrebbero generare, conflitti di interesse che possano ledere gravemente gli interessi dei clienti, definire le procedure da seguire e le misure da adottare per gestire tali conflitti, garantire la separazione organizzativa e funzionale, il controllo e l'inibizione del flusso di dati e di informazioni, mantenere tali procedure e misure in condizioni utili a poter prevenire un danno effettivo agli interessi dei clienti. La strategia sarà soggetta a un naturale processo di monitoraggio e di revisione nel tempo. Nel caso in cui le misure e le procedure adottate dalla Banca non siano sufficienti ad assicurare, con ragionevole certezza, che un potenziale conflitto non arrechi danno agli interessi del Cliente, la Banca informerà il Cliente della natura e/o delle fonti del conflitto prima della prestazione del servizio di investimento, nonché delle misure adottate per mitigare i rischi connessi, affinché esso possa assumere una decisione informata sul servizio nel cui contesto sorge il conflitto di interessi.

Abbiamo altresì adottato una strategia di trasmissione ed esecuzione degli ordini ("Policy di Best Execution" inclusa in versione sintetica nel presente documento). Nella gran parte dei casi, la Banca trasmette le disposizioni di compravendita di strumenti finanziari, che riceve dai clienti, ad intermediari specializzati nell'esecuzione di ordini (cd. "broker"), scelti tra quelli che hanno adottato una strategia di esecuzione coerente con la nostra Policy volta a garantire ai clienti il miglior risultato possibile nell'esecuzione dei loro ordini; l'efficacia della suddetta Policy di Best Execution e la qualità dell'esecuzione da parte dei broker sono periodicamente monitorate. Per alcune specifiche operazioni, la Banca provvede invece all'esecuzione diretta degli ordini tramite il servizio di negoziazione per conto proprio in contropartita diretta con i clienti. Conseguentemente, le sedi di esecuzione (cd. "execution venue") dei Suoi ordini saranno rappresentate dalle numerose sedi sulle quali operano i broker, nei casi di trasmissione agli stessi degli ordini, e dalla Banca Popolare di Sondrio, nei casi di esecuzione diretta degli ordini.

**Servizi svolti dalla Banca**

La Banca è autorizzata alla prestazione dei seguenti servizi di investimento:

- negoziazione per conto proprio: attività di acquisto e vendita di strumenti finanziari nella quale il negoziatore impegna capitale proprio. In particolare, la Banca può eseguire ordini dei clienti negoziando per conto proprio in contropartita diretta con i clienti stessi;
- esecuzione di ordini per conto dei clienti: il servizio consiste nella conclusione di accordi di acquisto o di vendita di uno o più strumenti finanziari per conto dei clienti, indirizzando gli ordini ricevuti da parte dei clienti stessi verso le sedi di esecuzione, dove possano essere eseguiti incrociandosi con ordini di segno opposto. Comprende la conclusione di accordi per la sottoscrizione di strumenti finanziari emessi dalla Banca;
- ricezione e trasmissione di ordini: raccolta delle disposizioni del Cliente e loro tempestiva trasmissione, perché provveda all'esecuzione, al soggetto autorizzato alla negoziazione o al collocamento;
- collocamento di strumenti finanziari: servizio di assunzione a fermo e/o collocamento sulla base di un impegno irrevocabile, nonché servizio di collocamento nei confronti dell'emittente senza impegno irrevocabile. In particolare, l'attività consiste nell'offerta al Cliente di prodotti finanziari, sulla base degli specifici accordi che la Banca collocatrice ha concluso con l'Offerente o l'Emittente dei prodotti stessi;
- distribuzione di prodotti di investimento assicurativi: offerta al Cliente di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione, sulla base degli specifici accordi che la Banca ha concluso con le medesime imprese;
- consulenza in materia di investimenti: il servizio consiste nella prestazione da parte della Banca di raccomandazioni personalizzate al Cliente riguardo a una o più operazioni relative a determinati strumenti e/o prodotti finanziari. Il servizio che è offerto a titolo gratuito ha l'obiettivo di migliorare l'asset allocation del patrimonio in consulenza avvicinandola a quella di portafogli modello predisposti dalla Banca, coerentemente con le conoscenze, l'esperienza, gli obiettivi di investimento e la situazione finanziaria del Cliente. Il servizio precede, di norma, la prestazione dei servizi di negoziazione per conto proprio, esecuzione di ordini per conto dei clienti, ricezione e trasmissione di ordini, collocamento di strumenti finanziari e distribuzione di prodotti di investimento assicurativi. La consulenza prestata si configura come non indipendente, in quanto le

raccomandazioni formulate dalla Banca al Cliente possono avere ad oggetto strumenti finanziari emessi dalla stessa o da soggetti terzi con i quali la Banca ha stretti legami o da altri emittenti con i quali la Banca ha stipulato e ha in corso contratti e, in particolare, contratti di collocamento/distribuzione, in relazione ai quali può percepire Incentivi, nel rispetto della normativa vigente.

Il servizio di consulenza può essere offerto in modo "personalizzato" o in modo "standardizzato".

Il servizio di consulenza "standardizzato" è regolato dalle norme relative al contratto sui servizi di investimento. Il patrimonio in consulenza è sempre rappresentato dagli strumenti finanziari e dalla liquidità del deposito titoli su cui il Cliente intende operare. Il portafoglio modello è assegnato automaticamente dalla Banca;

Il servizio di consulenza "personalizzato" è prestato esclusivamente al Cliente che ha sottoscritto l'apposito contratto integrativo di consulenza di portafoglio personalizzata. Il patrimonio in consulenza è determinato dal Cliente che può selezionare autonomamente diversi rapporti in essere con la Banca (uno o più depositi titoli, conti correnti, conti deposito, gestioni patrimoniali, ecc.). Il Cliente può altresì scegliere autonomamente il portafoglio modello di riferimento, coerentemente con il proprio profilo finanziario;

- **Gestione di portafogli:** il servizio consiste nella gestione, su base discrezionale ed individualizzata, di portafogli di investimento che includono uno o più strumenti finanziari, nell'ambito di un mandato conferito dal Cliente. L'obbligo di gestire, pertanto, comprende tanto l'obbligo di effettuare discrezionalmente valutazioni professionali circa le opportunità di investimento/disinvestimento quanto l'obbligo di tradurre dette valutazioni in operazioni, salvo la facoltà del Cliente di impartire ordini o istruzioni vincolanti.

#### **INFORMAZIONI RIGUARDANTI LA CLASSIFICAZIONE DELLA CLIENTELA E TUTELE**

La normativa vigente prescrive agli intermediari di inquadrare i Clienti ai quali prestano servizi di investimento in tre categorie: clienti "al dettaglio", clienti "professionali" e clienti "controparte qualificata". A ciascuna categoria di Clienti è assegnato un diverso livello di protezione: si applicano cioè in modo differenziato le regole di condotta previste dalla normativa in materia di tutela degli interessi del Cliente.

L'inquadramento della clientela in una delle tre predette categorie avviene sulla base del possesso di determinati requisiti di natura oggettiva.

Di seguito vengono riportate le caratteristiche delle tre citate categorie.

1. **Clientela al dettaglio.** E' automaticamente inserita in tale categoria la maggior parte dei Clienti della Banca (sia persone fisiche, sia persone giuridiche). A tali Clienti si applica il regime ordinario di tutela; quando presta un servizio a un Cliente al dettaglio, la Banca è tenuta a osservare l'intera gamma delle regole di condotta previste dalla normativa al fine di garantire a tale tipologia di clientela il più alto livello di tutela, stante l'asimmetria informativa sottesa ai rapporti con la Banca.

2. **Clientela professionale (di diritto).** Sono inclusi in questa categoria:

- i soggetti che sono sottoposti a regolamentazione e ad autorizzazione per operare nei mercati finanziari: banche, imprese di investimento, altri istituti finanziari autorizzati o regolamentati, imprese di assicurazione, organismi di investimento collettivo e società di gestione di tali organismi, fondi pensione e società di gestione di tali fondi, i negozianti per conto proprio di merci e strumenti derivati su merci, soggetti che svolgono esclusivamente la negoziazione per conto proprio su mercati di strumenti finanziari e che aderiscono indirettamente al servizio di liquidazione, nonché al sistema di compensazione e garanzia (locals), altri investitori istituzionali, agenti di cambio;
- imprese di grandi dimensioni che ottemperano, a livello di singola società, ad almeno due dei seguenti criteri dimensionali:
  - totale di bilancio: 20.000.000 EUR;
  - fatturato netto: 40.000.000 EUR;
  - fondi propri: 2.000.000 EUR;
- altri investitori istituzionali la cui attività principale è investire in strumenti finanziari, compresi gli enti dediti alla cartolarizzazione di attivi o altre operazioni finanziarie.

Quando opera con i clienti professionali, la Banca è esentata dall'osservanza di alcune delle regole di condotta, in quanto si tratta di clienti bisognosi di minori tutele.

3. **Controparti qualificate.** La classificazione di un soggetto quale "controparte qualificata" rileva esclusivamente nella prestazione del servizio di negoziazione per conto proprio, del servizio di esecuzione di ordini per conto dei clienti e del servizio di ricezione trasmissione di ordini, inclusi i servizi accessori direttamente connessi alle relative operazioni. Fanno parte di questa categoria di Clienti, in particolare:

- le SIM, le imprese di investimento UE, le banche, le imprese di assicurazioni, gli OICR, i gestori, i fondi pensione, gli intermediari finanziari iscritti all'ex art. 106 del TUB, le società di cui all'articolo 18 del Testo Unico bancario, gli istituti di moneta elettronica, le fondazioni bancarie, i governi nazionali e i loro corrispondenti uffici, compresi gli organismi pubblici incaricati di gestire il debito pubblico, le banche centrali e le organizzazioni sovranazionali a carattere pubblico;

- altre categorie di soggetti privati individuati con regolamento dalla Consob, sentita Banca d'Italia, nel rispetto dei criteri di cui alla direttiva 2014/65/UE e alle relative misure di esecuzione;
- categorie corrispondenti a quelle dei numeri precedenti di soggetti di Paesi non appartenenti all'Unione europea.

La Banca provvede a notificare ai clienti, sulla copia rilasciata al Cliente del Questionario finanziario, la categoria nella quale sono stati classificati.

Il Cliente può comunque richiedere una variazione della classificazione rispetto a quella attribuita dalla Banca: è possibile sia il passaggio da una categoria meno tutelata ad una categoria più tutelata (ad esempio, da Cliente professionale "di diritto" a Cliente al dettaglio), sia il passaggio da una categoria più tutelata ad una meno tutelata (da Cliente al dettaglio a Cliente professionale "su richiesta").

In quest'ultimo caso, però, il Cliente deve possedere sia adeguate competenze, esperienza e conoscenza, sia specifici requisiti stabiliti dalla normativa; comunque, la variazione sarà sempre subordinata ad una valutazione discrezionale della Banca. In particolare, la Banca, prima di accettare la richiesta di passaggio di categoria, provvederà ad accertare, previa presentazione di apposita documentazione da parte del Cliente, la sussistenza di almeno due dei seguenti requisiti:

- il Cliente ha effettuato operazioni di dimensioni significative sul mercato di riferimento con una frequenza media di 10 operazioni al trimestre nei quattro trimestri precedenti;
- il valore di portafoglio di strumenti finanziari del Cliente, inclusi i depositi in contante e gli strumenti finanziari, deve superare 500.000,00 Euro;
- il Cliente lavora o ha lavorato nel settore finanziario per almeno un anno in una posizione professionale che presuppone la conoscenza delle operazioni o dei servizi previsti.

#### **Acquisizione delle informazioni dai Clienti**

Per tutelare la clientela la normativa stabilisce che gli intermediari debbano garantire un adeguato livello di informazioni e debbano valutare l'"adeguatezza" o l'"appropriatezza" dei servizi e/o degli strumenti finanziari in relazione al profilo dei Clienti, utilizzando le informazioni che i Clienti stessi sono tenuti a fornire rispondendo alle domande del Questionario Finanziario.

La finalità della valutazione di adeguatezza o di appropriatezza è di verificare, nell'interesse del Cliente, che i servizi di investimento e/o gli strumenti finanziari oggetto delle operazioni da eseguirsi nell'ambito degli stessi servizi siano adatti al Cliente o potenziale Cliente.

In base alla normativa, le informazioni che la Banca deve raccogliere al fine di espletare tutti gli adempimenti inerenti alla valutazione di adeguatezza, obbligatoria in caso di prestazione dei servizi di consulenza in materia di investimenti e gestione di portafogli, riguardano:

- gli obiettivi di investimento del Cliente (inclusa la sua tolleranza al rischio);
- la situazione finanziaria del Cliente, al fine di verificarne la capacità di sopportazione dei rischi connessi agli investimenti proposti (inclusa la capacità di sostenere le perdite);
- l'esperienza e conoscenza del Cliente necessaria per comprendere i rischi inerenti all'operazione.

Con riferimento, invece, alla valutazione di appropriatezza, la Banca richiede al Cliente unicamente le informazioni utili a definire la conoscenza ed esperienza del Cliente stesso in materia di investimenti. In altre parole, l'appropriatezza valuta se il Cliente, sulla base delle informazioni da lui rilasciate possiede quel livello di esperienza e conoscenza necessari per comprendere i rischi che lo strumento finanziario o il servizio offerto o richiesto comportano. L'appropriatezza si applica ai seguenti servizi di investimento: negoziazione per conto proprio, esecuzione di ordini per conto dei Clienti, ricezione e trasmissione di ordini riguardanti strumenti finanziari, collocamento di strumenti finanziari. Si segnala che, quanto la Banca opera con clienti professionali, è autorizzata dalla normativa di riferimento a presumere che tali Clienti:

- possiedano le necessarie esperienze e conoscenze per comprendere i rischi inerenti qualsiasi prodotto, operazione e servizio per i quali essi siano classificati nella categoria dei clienti professionali;
- siano finanziariamente in grado di sopportare qualsiasi rischio di investimento compatibile con gli specifici obiettivi di investimento (solo con riferimento a quelli professionali di diritto).

Conseguentemente, per i clienti professionali, la valutazione di adeguatezza, sarà parzialmente semplificata rispetto a quella da effettuarsi nei confronti dei clienti al dettaglio e la valutazione di appropriatezza non sarà effettuata. In ciò si sostanzia la minor tutela rispetto a quella prevista per i clienti al dettaglio.

A tali fini e per tali scopi abbiamo predisposto il predetto "Questionario finanziario" che Lei verrà sottoposto qualora decidesse di operare con noi, ovvero qualora Lei sia già nostro Cliente, in occasione degli aggiornamenti periodici. La invitiamo quindi a prestare la massima attenzione alle domande che le verranno poste nel suo esclusivo interesse, e Le chiediamo, fin d'ora, di aggiornarci sulle future eventuali variazioni che dovessero intervenire con riferimento ai dati da Lei comunicati.

**CLAUSOLE CONTRATTUALI CHE REGOLANO IL SERVIZIO****Patrimonio in gestione**

La Banca presta il servizio di investimento di gestione di portafogli (di seguito "il Servizio") ai sensi, per gli effetti e con le modalità di cui al decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 (di seguito "TUF") e dei relativi regolamenti di attuazione e successive modificazioni ed integrazioni. Il servizio consiste nella gestione su base discrezionale ed individualizzata del patrimonio conferito dal Cliente tramite l'effettuazione di operazioni di compravendita di strumenti finanziari disposte dalla Banca nel rispetto dei criteri e limiti stabiliti nel presente Contratto. Nell'ambito di tale Servizio possono essere scelte dal Cliente le diverse linee di gestione tra quelle offerte dalla Banca, che si distinguono per le loro diverse caratteristiche.

Nell'effettuazione delle operazioni derivanti dallo svolgimento del servizio di gestione, la Banca, che ordinariamente opera in nome e per conto del Cliente, con la sottoscrizione del presente Contratto è espressamente autorizzata, ai sensi dell'art. 21 comma 2 del TUF, ad operare in nome proprio e per conto del Cliente.

Il conferimento iniziale non può essere inferiore al minimo previsto nella/e linea/e di gestione prescelta/e dal Cliente.

La linea di investimento è quella indicata nel presente Contratto. Essa ha le caratteristiche indicate nell'allegato "Linea di Gestione", che costituisce parte integrante del presente Contratto e viene sottoscritto contestualmente.

Il Cliente ha facoltà, nel corso dell'esecuzione del Contratto, di effettuare in ogni momento conferimenti aggiuntivi e smobilizzi successivi. A quest'ultimo proposito resta comunque inteso che ove il patrimonio, per effetto degli smobilizzi o per altro motivo, risulti, alla data del rendiconto periodico di cui al successivo art. 14 "comunicazioni periodiche e approvazione tacita del rendiconto", inferiore all'importo del conferimento iniziale minimo previsto per la linea di gestione prescelta dal Cliente e non venga ricostituito entro i 15 (quindici) giorni successivi, la Banca può recedere dal Contratto ai sensi di quanto previsto dal successivo art. 18 "durata del contratto - diritto di recesso", intendendosi tale circostanza quale giusta causa di risoluzione.

Costituiscono ed integrano il patrimonio in gestione gli strumenti finanziari e la liquidità conferiti inizialmente e, nel perdurare dell'incarico, gli strumenti finanziari e la liquidità derivanti dalle operazioni di investimento e disinvestimento poste in essere successivamente, comprensivi dei relativi diritti, proventi e frutti comunque maturati, in ogni caso dedotti i prelievi e/o le riduzioni a qualunque titolo avvenute.

Il Cliente prende atto che nel tempo il patrimonio in gestione è destinato a modificarsi nella composizione e nel valore per effetto delle operazioni disposte nell'ambito della gestione e delle mutazioni di valore nel tempo degli strumenti finanziari.

Il Cliente prende atto che la Banca, al fine di adempiere agli obblighi di segnalazione alle competenti autorità, è tenuta a richiedere, ai sensi della normativa tempo per tempo vigente, ai soggetti per conto dei quali esegue ordini ed effettua operazioni, il codice LEI. La Banca non potrà pertanto dar corso ad alcun ordine, istruzione od operazione del Cliente diverso dalle persone fisiche se quest'ultimo non le avrà previamente comunicato un valido codice LEI; l'acquisizione, il rinnovo e il mantenimento del Codice LEI presso l'unità operative locale rientra nell'esclusiva responsabilità del Cliente, con ogni onere e costo a suo carico.

**Modalità di gestione**

La Banca, coerentemente con le caratteristiche, i limiti nonché il livello di rischio della/e linea/e di gestione prescelta/e compie, nell'esecuzione del Contratto, ogni tipo di operazione con piena discrezionalità e senza necessità del preventivo assenso da parte del Cliente.

La Banca non può compiere atti di gestione per conto del Cliente che lo impegnino oltre i limiti del patrimonio gestito. Le percentuali di investimento in strumenti finanziari indicate nella/e linea/e di gestione prescelta/e possono essere superate esclusivamente in via transitoria e/o per effetto di vicende connesse alla composizione del portafoglio (assegnazioni gratuite, fluttuazioni dei corsi, ecc.) o da operazioni derivanti da opzioni di natura tecnica (conversioni, esercizio di warrant, ecc.).

Il Cliente ha facoltà di impartire in ogni tempo istruzioni specifiche per l'esecuzione di particolari operazioni, ivi compresa l'esecuzione di operazioni al di fuori di una sede di negoziazione, purché siano compatibili e adeguati con le caratteristiche della/e linea/e di gestione prescelta/e, secondo i criteri descritti all'art. 3 "valutazione di adeguatezza". La Banca può rifiutarsi di eseguire istruzioni che, ancorché adeguate ai sensi dell'art. 3 "valutazione di adeguatezza" del presente Contratto, si pongano al di fuori dei contenuti del mandato gestorio e quindi risultano incoerenti rispetto ai limiti ivi stabiliti. L'eventuale rifiuto all'esecuzione dell'istruzione specifica sarà comunicato al Cliente per iscritto dalla Banca. Tali istruzioni devono essere dal Cliente comunicate in forma scritta alla Banca, la quale vi darà attuazione nei tempi tecnici necessari. In ogni caso, del contenuto delle istruzioni fa piena prova la nota contenente gli elementi essenziali dell'operazione inviata dalla Banca al Cliente a norma della disciplina vigente, qualora nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di spedizione il Cliente non presenti reclamo scritto motivato, fermo restando quanto previsto al successivo art. 14 "comunicazioni periodiche e approvazione tacita del rendiconto".

Nella prestazione del Servizio, la Banca attua e rispetta la propria strategia di trasmissione ed esecuzione degli ordini, al fine di raggiungere il miglior risultato possibile

per il Cliente tenendo conto dei fattori, dei criteri e dei principi indicati nella Strategia di esecuzione degli ordini che la Banca ha consegnato al Cliente, precedentemente alla sottoscrizione del presente Contratto e sul contenuto del quale il Cliente stesso presta il proprio consenso. La Banca renderà prontamente disponibili alla clientela gli eventuali aggiornamenti della "strategia di esecuzione degli ordini" tramite il proprio sito aziendale.

Il Cliente potrà pertanto recarsi in ciascuna delle dipendenze della Banca dove avrà facoltà di prenderne visione ed acquisirne copia.

Pur in presenza della strategia di trasmissione ed esecuzione degli ordini, qualora il Cliente impartisca istruzioni specifiche, la Banca è tenuta ad attenersi alle stesse, limitatamente agli elementi oggetto delle indicazioni ricevute. Il Cliente prende atto ed è informato del fatto che eventuali sue istruzioni specifiche possono pregiudicare le misure previste nella Strategia limitatamente agli elementi oggetto di tali istruzioni.

Qualora sussistano le condizioni previste dalle vigenti disposizioni di legge, la Banca potrà aggregare l'ordine disposto per conto del Cliente con ordini di altri clienti o con gli ordini della Banca medesima. Tale aggregazione potrà essere effettuata anche in presenza di operazioni poste in essere in forza di un'istruzione specifica del Cliente. In ogni caso, il Cliente prende atto che l'aggregazione potrebbe tradursi in un pregiudizio per il Cliente medesimo.

**Valutazione di adeguatezza**

La Banca richiede al Cliente le informazioni finalizzate alla valutazione di adeguatezza (conoscenza ed esperienza, situazione finanziaria e obiettivi di investimento) tramite la compilazione del "Questionario finanziario".

La Banca, sulla base delle informazioni ricevute dal Cliente tramite la compilazione del "Questionario finanziario", valuta preliminarmente che il servizio di investimento e le caratteristiche della gestione prescelta dal Cliente siano adeguate e quindi corrispondano ai suoi obiettivi di investimento, presentino caratteristiche tali da consentire al Cliente di essere finanziariamente in grado di sopportare qualsiasi rischio connesso all'investimento, compatibilmente con i suoi obiettivi di investimento, e siano di natura tale per cui il Cliente possieda la necessaria esperienza e conoscenza per comprendere i rischi inerenti alla gestione del suo portafoglio. L'adeguatezza rispetto al profilo del Cliente delle operazioni rientranti nel perimetro delineato dal mandato gestorio, e quindi con esso coerenti, si ritiene presupposta alla luce della puntuale valutazione di adeguatezza già condotta dalla Banca sul mandato stesso.

Qualora la linea di gestione prescelta dal Cliente risulti non adeguata, la Banca si asterrà dalla prestazione del servizio di gestione.

Qualora il Cliente, ai sensi di quanto previsto nell'art. 2 "modalità di gestione" comma 3, impartisca istruzioni specifiche per l'esecuzione di particolari operazioni, la Banca è tenuta ad effettuare la valutazione di adeguatezza dell'istruzione medesima. Qualora questa risulti non adeguata in relazione alle informazioni ricevute dal Cliente medesimo di cui al comma 1, la Banca provvede, ai sensi della normativa vigente, ad informarlo di tale circostanza e delle ragioni dell'inadeguatezza dell'istruzione medesima e non potrà procedere alla sua esecuzione.

In caso di rapporto cointestato, per la valutazione di adeguatezza di cui al comma 2, la Banca considera le informazioni sulla situazione finanziaria, sugli obiettivi di investimento e su esperienza e conoscenza fornite dal singolo intestatario che determinano rispetto agli altri un profilo più basso. Qualora gli intestatari modificano le informazioni inizialmente fornite tramite la compilazione del "Questionario finanziario", la Banca procederà a valutare se la linea prescelta risulti ancora adeguata. Qualora la linea risultasse non adeguata la Banca dovrà astenersi dalla prestazione del servizio ai sensi del comma 3. Gli intestatari, in tale circostanza potranno chiedere di variare la linea di gestione ai sensi dell'art. 6 "variazioni della linea di gestione" del presente Contratto.

Nel caso di delega ad operare di persona fisica, la valutazione di adeguatezza verrà condotta dalla Banca analizzando, rispettivamente, la conoscenza e l'esperienza finanziaria del delegato e gli obiettivi di investimento e la situazione finanziaria del delegante.

Nel caso di persona giuridica, la valutazione di adeguatezza verrà condotta dalla Banca analizzando, rispettivamente, la conoscenza e l'esperienza finanziaria del rappresentante legale e gli obiettivi di investimento e la situazione finanziaria della persona giuridica.

Nel caso di rapporti intestati a società fiduciaria, la valutazione di adeguatezza verrà condotta dalla Banca analizzando le informazioni fornite dalla fiduciaria con riferimento alla conoscenza e l'esperienza finanziaria, gli obiettivi di investimento e la situazione finanziaria del fiduciante. I questionari contenenti le predette informazioni sui fiduciari vengono sottoscritti dal rappresentante legale della società fiduciaria.

Nel caso di rappresentanza giudiziale (ovvero rappresentanza derivante dalla legge, a esempio nel caso di incapace/inabilitato rappresentato dal tutore/curatore) ovvero in caso di rappresentanza legale a seguito dell'esercizio della potestà genitoriale, la valutazione di adeguatezza verrà condotta dalla Banca analizzando, rispettivamente, la conoscenza e l'esperienza finanziaria del rappresentante (a esempio tutore, curatore, genitore) e gli obiettivi di investimento e la situazione finanziaria del rappresentato (a esempio incapace, inabilitato, minore), disposte se del caso nel relativo provvedimento autorizzativo.

**Profilatura del Cliente**

La Banca acquisisce le informazioni necessarie alla definizione del profilo finanziario del Cliente tramite la compilazione del questionario finanziario. Tali informazioni sono necessarie per la prestazione del servizio di gestione di portafogli e la valutazione dell'adeguatezza di cui al precedente articolo 3 "valutazione di adeguatezza".

Il Cliente è tenuto a fornire alla Banca le informazioni richieste nel "Questionario finanziario" e ogni altra informazione necessaria alla redazione e all'aggiornamento della profilatura. In particolare, la Banca acquisisce, oltre alle informazioni e notizie generali sul Cliente, quelle riguardanti:

a) la conoscenza ed esperienza nel settore degli investimenti: tipi di servizi, operazioni e strumenti finanziari con i quali il Cliente ha dimistichezza; natura, volume e frequenza delle operazioni su strumenti finanziari realizzate dal Cliente; livello di istruzione e professione;

b) la situazione finanziaria: fonte e consistenza del suo reddito, del suo patrimonio complessivo e dei suoi impegni finanziari;

c) gli obiettivi di investimento: periodo di tempo per il quale il Cliente desidera conservare l'investimento, la sua tolleranza al rischio e le finalità dell'investimento;

In caso di rapporto cointestato, le informazioni concernenti la conoscenza ed esperienza, la situazione finanziaria e gli obiettivi di investimento verranno raccolte mediante la compilazione e sottoscrizione di tanti questionari finanziari quanti sono i cointestati.

La Banca effettua le valutazioni di cui sopra sulla base delle informazioni originariamente acquisite, senza che alcun inadempimento o responsabilità possa esserle imputato in mancanza di comunicazione da parte del Cliente di ogni eventuale modifica e/o aggiornamento delle informazioni originariamente fornite. Il Cliente prende atto che la Banca fa legittimo affidamento sulle informazioni rese dal Cliente e che è Suo onere informare la Banca di ogni variazione relativa alle stesse. La Banca, inoltre, provvede a verificare con il Cliente, nonché se del caso rappresentante legale, delegato, etc., secondo la periodicità prevista nell'ambito delle proprie procedure, l'attualità delle informazioni rese e può chiedere al Cliente (rappresentante legale, delegato, etc.) di confermarle o modificarle, aggiornando le informazioni in proprio possesso contenute nell'anagrafica generale e nel questionario finanziario. A tal fine, la Banca utilizza le proprie procedure, anche tramite il canale internet.

Qualora la linea inizialmente prescelta risulti, in relazione alle nuove informazioni fornite dal Cliente medesimo non adeguata, la Banca dovrà astenersi dalla prestazione del servizio ai sensi del comma 3 dell'articolo precedente "valutazione di adeguatezza". Il Cliente, in tale circostanza potrà chiedere di variare la linea di gestione ai sensi dell'art. 6 "variazioni della linea di gestione" del presente Contratto.

Resta inteso tra le Parti che, nel caso in cui si verificano situazioni tali da comportare una variazione delle informazioni rese alla Banca, il Cliente, nonché se del caso il rappresentante legale, il delegato, etc., senza attendere che la Banca gli sottoponga il questionario di aggiornamento periodico, comunica alla Banca, di propria iniziativa tempestivamente e per iscritto, le variazioni intervenute, affinché possa essere aggiornato il questionario finanziario.

Nel caso in cui il Cliente e/o il rappresentante legale e/o il delegato etc. non rispondano ad alcune domande del questionario, la Banca valuterà la mancanza di una risposta alla stregua di una risposta negativa o della risposta più prudente.

In caso di prestazione del servizio di gestione di portafogli a un Cliente professionale, la Banca presume che il Cliente abbia il livello di esperienze e conoscenze necessario per comprendere i rischi che comportano i servizi.

In occasione della Profilatura e del suo aggiornamento, la Banca comunica al Cliente:

- il profilo finanziario che gli è stato attribuito;

- la sua classificazione come Cliente al dettaglio o Cliente professionale sulla base della normativa vigente. Il Cliente può richiedere, nei limiti consentiti dalla legge e previa accettazione della Banca, di essere classificato diversamente; in tal caso, dovrà essere sottoscritta specifica documentazione.

#### **Rischi connessi alle operazioni di gestione**

Il Cliente, ferme restando le indicazioni specifiche sui singoli rischi legati agli investimenti in strumenti finanziari elencati nel DOCUMENTO INFORMATIVO GPM (Mod.1131) indicato nelle premesse del presente Contratto, essendo consapevole che ogni operazione di gestione del patrimonio è compiuta per suo conto, a sue spese ed a suo rischio, si dichiara pienamente informato, ai sensi delle vigenti disposizioni regolamentari, dei rischi e delle utilità connesse alle operazioni che la Banca effettuerà.

Il Cliente prende atto che l'attività di gestione relativa agli strumenti, individuati nell'allegato "Linea di Gestione", non consente alcuna garanzia di mantenere invariato il valore del patrimonio affidato in gestione e si dichiara consapevole (i) del rischio di perdita totale dell'investimento, e (ii) degli oneri fiscali che maturano a suo carico connessi alle operazioni compiute ed agli strumenti finanziari dai quali il patrimonio potrà essere costituito.

Il Cliente si dichiara altresì informato relativamente ai rischi derivanti dalla volatilità del prezzo degli strumenti finanziari oggetto dell'attività di gestione come individuati nell'allegato "Linea di Gestione", anche con riferimento agli eventuali limiti di liquidabilità degli stessi e del rischio di cambio con riguardo agli investimenti in strumenti denominati in valuta estera.

La Banca informa il Cliente quando il valore complessivo del portafoglio, valutato all'inizio

di qualsiasi periodo oggetto della comunicazione di cui al successivo art. 14 "comunicazioni periodiche e approvazione tacita del rendiconto", subisce un deprezzamento del 10% (dieci per cento) e successivamente di multipli del 10% (dieci per cento), non più tardi della fine del giorno lavorativo nel quale la soglia è superata o, qualora essa sia superata in un giorno non lavorativo, non più tardi della fine del giorno lavorativo successivo.

#### **Caratteristiche della gestione**

Al momento del conferimento dell'incarico vengono definite, mediante la sottoscrizione dell'allegato "Linea di Gestione", le caratteristiche del servizio di gestione di portafogli prescelto dal Cliente specificando tra l'altro:

- i tipi di strumenti finanziari che possono essere inclusi nel portafoglio del Cliente e gli eventuali limiti;

- i tipi di operazioni che la Banca può effettuare su detti strumenti finanziari e gli eventuali limiti;

- gli obiettivi di gestione;

- il livello di rischio entro cui il gestore può esercitare la sua discrezionalità ed eventuali specifiche restrizioni a tale discrezionalità;

- la misura massima della leva finanziaria che l'intermediario può utilizzare;

- la descrizione del parametro di riferimento, ove significativo, al quale verrà raffrontato il rendimento del portafoglio del Cliente.

Il Cliente prende atto che la Banca è autorizzata a modificare il parametro di riferimento a proprio insindacabile giudizio ed ogni qualvolta lo ritenga necessario ai fini del corretto espletamento del servizio dandone informativa al Cliente mediante comunicazione scritta e con un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni. Il Cliente prende atto che il parametro di riferimento rappresenta un mero elemento indicativo utile per la valutazione dei risultati della gestione ma che non costituisce un indicatore di risultati futuri e che non vi è alcun obbligo da parte della Banca di ottenere risultati in linea con quelli prodotti dal parametro di riferimento né di replicare fedelmente la composizione di tale parametro nella gestione del patrimonio del Cliente. La Banca è dunque esonerata da ogni responsabilità qualora il risultato prodotto dalla gestione si discosti, anche in misura rilevante, da quello prodotto dal parametro di riferimento.

#### **Variazioni della linea di gestione**

Il Cliente può in ogni tempo chiedere, con la sottoscrizione di un atto integrativo del presente Contratto, di variare la linea di gestione prescelta, scegliendone un'altra tra quelle offerte dalla Banca oppure conferire ulteriori somme e/o strumenti finanziari da gestire secondo una diversa linea di gestione.

La Banca provvede a dar corso alla richiesta di variazione, salva la conclusione delle eventuali operazioni in corso ovvero il compimento di atti che si rendano necessari al fine di assicurare la conservazione del patrimonio gestito e salva l'adeguatezza della linea prescelta alle conoscenze, alle esperienze, alla situazione finanziaria ed agli obiettivi di investimento del Cliente.

#### **Operazioni eseguite al di fuori di una sede di negoziazione e/o su strumenti finanziari non quotati**

Il Cliente prende atto e autorizza la Banca a porre in essere, compatibilmente con la linea di gestione prescelta, operazioni anche al di fuori di una sede di negoziazione.

Il Cliente prende atto e autorizza la Banca a porre in essere, compatibilmente con la linea di gestione prescelta, operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari non ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato.

#### **Operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari derivati**

Il Cliente prende atto e autorizza la Banca a porre in essere, compatibilmente con le caratteristiche della linea di gestione prescelta e con le finalità previste nell'allegato alla "linea di gestione", operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari derivati.

Il Cliente prende atto che la Banca deve, ove previsto dalla normativa regolamentare del mercato di riferimento, versare per conto dello stesso margini di garanzia per le operazioni previste nel presente articolo.

#### **Operazioni di pronti contro termine**

Nello svolgimento dell'attività, la Banca è autorizzata a concludere operazioni di pronti contro termine, per finalità di impiego del patrimonio affidato in gestione, esclusivamente a condizione che:

a) dette operazioni abbiano ad oggetto strumenti finanziari rappresentati da titoli di Stato al portatore e obbligazioni non convertibili italiane o estere ed abbiano una durata determinata, comunque non superiore a sei mesi;

b) l'operazione a pronti sia effettuata al prezzo di mercato ovvero, ove trattasi di strumenti finanziari non ammessi alle negoziazioni in mercati regolamentati, ad un prezzo pari a quello risultante dal prudente apprezzamento della Banca.

#### **Operazioni di Prestito Titoli**

La Banca può concludere per finalità di impiego del patrimonio affidato in gestione operazioni di prestito titoli aventi ad oggetto esclusivamente strumenti finanziari negoziati in una sede di negoziazione.

A fronte di ciascuna operazione di prestito conclusa, la Banca riconoscerà al Cliente un compenso, calcolato in ragione del controvalore degli strumenti finanziari prestati e della

durata effettiva dell'operazione di prestito.

**Operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari illiquidi o altamente volatili**

Il Cliente prende atto e autorizza la Banca a porre in essere, compatibilmente con le caratteristiche della linea di gestione prescelta, operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari illiquidi o altamente volatili.

Per le operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari illiquidi o altamente volatili, il Cliente prende atto che esse possono determinare rispettivamente una sensibile difficoltà nel procedere alla successiva vendita dello strumento finanziario ovvero una sensibile oscillazione del valore di vendita rispetto a quello di acquisto.

**Deleghe di gestione**

Il Cliente autorizza la Banca a conferire ad intermediari autorizzati alla prestazione del servizio di gestione su base individuale anche appartenenti allo stesso gruppo deleghe gestionali inerenti anche all'intero portafoglio, fermo restando che la delega in ogni caso non implica alcun esonero o limitazione di responsabilità della Banca anche con riferimento alle operazioni compiute dall'intermediario delegato.

Il Cliente autorizza la Banca a conferire ad intermediari autorizzati alla prestazione del servizio di gestione su base individuale anche appartenenti allo stesso gruppo deleghe gestionali.

Il Cliente autorizza altresì la Banca a subdepositare gli strumenti finanziari oggetto di delega presso l'intermediario al quale sia stata conferita la delega medesima.

La Banca provvederà a comunicare al Cliente gli estremi identificativi del delegato prima dell'inizio della sua operatività.

**Conclusione del Contratto e sua esecuzione e deposito ed amministrazione delle somme di denaro e degli strumenti finanziari**

L'esecuzione dell'incarico inizierà non appena il Contratto avrà acquistato efficacia, alla condizione che gli strumenti finanziari e/o la liquidità siano nella disponibilità della Banca. Le somme depositate sono destinate in via esclusiva all'esecuzione del mandato di gestione conferito contestualmente all'accensione del conto medesimo e di eventuali servizi connessi.

Le somme di denaro e gli strumenti finanziari oggetto del presente Contratto sono custoditi e amministrati dalla Banca sulla base di appositi Contratti - sottoscritti dal Cliente - e alle cui condizioni economiche e contrattuali si fa espresso rinvio.

Nell'esecuzione dell'incarico di gestione la Banca è tenuta ed è espressamente autorizzata dal Cliente:

- a depositare presso di sé gli strumenti finanziari in gestione, con facoltà di subdepositarli presso altre banche e/o organismi, italiani ed esteri, che ne consentano la custodia e l'amministrazione accentrata, ovvero a tenere presso di sé e/o altri intermediari le registrazioni relative a strumenti finanziari dematerializzati;
- a versare ogni importo liquido facente parte del patrimonio sul conto corrente di gestione acceso presso la Banca.

Il patrimonio conferito in gestione dal singolo Cliente costituisce patrimonio distinto a tutti gli effetti da quello della Banca e da quello degli altri Clienti. Su detto patrimonio non sono ammesse azioni dei creditori della Banca o nell'interesse degli stessi. Le azioni dei creditori dei singoli Clienti sono ammesse nei limiti del patrimonio di loro proprietà. La Banca, nell'esecuzione dell'incarico, è autorizzata in via generale, ai termini dell'art. 1717, comma 2, c.c. e con gli effetti ivi previsti, a sostituire a sé, per il compimento degli atti relativi ai titoli subdepositati, i soggetti subdepositori o loro corrispondenti ovvero, per l'esecuzione di ordini su mercati esteri, propri corrispondenti.

**Comunicazioni periodiche e approvazione tacita del rendiconto**

La Banca fornisce al Cliente un rendiconto periodico della gestione includendo in esso le seguenti informazioni:

- il nome dell'intermediario e del Cliente;
  - il resoconto del contenuto e della valutazione del portafoglio del Cliente, compresi i dettagli relativi a ciascuno strumento finanziario detenuto, il suo valore di mercato, il suo valore equo se il valore di mercato è indisponibile, il saldo contante all'inizio e alla fine del periodo oggetto del rendiconto e il rendimento del portafoglio durante il periodo oggetto del rendiconto;
  - l'importo totale delle commissioni e degli oneri applicati durante il periodo oggetto del rendiconto, con indicazione delle singole voci con riguardo almeno alle commissioni di gestione totali e ai costi totali connessi all'esecuzione;
  - un raffronto del rendimento durante il periodo oggetto del rendiconto con il parametro di riferimento eventualmente convenuto;
  - l'importo totale dei dividendi, degli interessi e degli altri pagamenti ricevuti durante il periodo oggetto del rendiconto;
  - le informazioni circa gli altri eventi societari che conferiscano diritti in relazione a strumenti finanziari detenuti in portafoglio;
  - per ciascuna operazione eseguita durante il periodo, ove pertinente, il giorno di negoziazione, l'orario di negoziazione, la tipologia dell'ordine, l'identificativo della sede di esecuzione e dello strumento, l'indicatore acquisto/vendita, la natura dell'ordine nel caso non si tratti di acquisto/vendita, il quantitativo, il prezzo unitario, il corrispettivo totale.
- E' facoltà del Cliente richiedere di ricevere le informazioni sulle operazioni eseguite volta per volta. In tale caso la Banca fornisce prontamente al medesimo una comunicazione di

conferma dell'operazione effettuata contenente le informazioni essenziali relative alla stessa.

Il rendiconto periodico, anche nel caso di cui al comma 2, viene fornito con cadenza trimestrale.

Qualora il Cliente scelga una linea di gestione caratterizzata da effetto leva, il rendiconto di cui al comma 1 è fornito con cadenza mensile.

Le eventuali istruzioni specifiche impartite dal Cliente di cui all'art. 2 "modalità di gestione" comma 3 saranno evidenziate nell'ambito del rendiconto di cui al comma 1.

Il rendiconto si intenderà tacitamente approvato dal Cliente in mancanza di reclamo scritto motivato, che dovrà essere trasmesso alla Banca entro 60 (sessanta) giorni dalla data di invio del rendiconto stesso. Tale approvazione tacita comporta, altresì, decadenza dal diritto di sollevare contestazioni in ordine alle operazioni eseguite dalla Banca ai sensi dell'art. 2 "modalità di gestione".

La Banca invierà al Cliente, su richiesta scritta ed a spese dello stesso, copia di rendiconti arretrati, relativi a periodi compresi nel biennio anteriore alla data della richiesta.

In relazione a quanto previsto all'art. 28 "incentivi" comma 2, qualora la Banca percepisca, in relazione all'attività di gestione di portafogli, compensi, commissioni o benefici monetari da parte di terzi, essi saranno riaccreditati ai Clienti e sarà data informativa nell'ambito del rendiconto di cui al comma 1.

Con cadenza annuale, la Banca invia al Cliente con cui intrattiene o ha intrattenuto un rapporto continuativo nel corso dell'anno, informazioni in forma aggregata di tutti i costi e gli oneri connessi al servizio di gestione di portafogli prestato nell'anno precedente, al fine di permettere al Cliente di conoscere il costo totale e il suo effetto sul rendimento. Detta informativa viene fornita dalla Banca con le modalità previste dalla normativa vigente. Il Cliente può richiedere alla Banca una rappresentazione analitica dei costi e oneri, nonché maggiori chiarimenti sul contenuto della documentazione ricevuta.

**Criteri di valutazione degli strumenti finanziari**

La valutazione dei prezzi degli strumenti finanziari è effettuata, con cadenza pari alla periodicità di rendicontazione, secondo i seguenti criteri:

- a) per le azioni, gli O.I.C.R. e i titoli di stato italiani negoziati in una sede di negoziazione il prezzo è quello ivi rilevato nell'ultimo giorno di mercato aperto. Nel caso di strumenti finanziari negoziati presso più mercati o MTF, il prezzo preso a riferimento è quello del mercato o MTF su cui i titoli risultano maggiormente trattati. Qualora gli strumenti finanziari non siano soggetti a regolari scambi per un determinato periodo, è utilizzato l'ultimo prezzo ufficiale rilevato dal mercato o, con frequenza almeno mensile, è adottato come riferimento il prezzo denaro rilevato a chiusura di giornata qualora lo strumento risulti anche trattato su un'altra sede di esecuzione;
- b) per tutte le obbligazioni, salvo i titoli di stato italiani, è adottato come riferimento il prezzo rilevato da primario provider di mercato a chiusura di giornata;
- c) per i titoli azionari negoziati in una sede di negoziazione revocati in via definitiva dalle negoziazioni in data successiva all'acquisto, l'ultimo prezzo rilevato è rettificato sulla base del minore fra tale prezzo e quello di presunto realizzo, calcolato secondo il motivato e prudente apprezzamento della Banca con frequenza mensile;
- d) per gli O.I.C.R. non negoziati in una sede di negoziazione il valore coincide con l'ultima valorizzazione fornita dall'impresa di investimento rilevata nel periodo di riferimento;
- e) gli strumenti finanziari non negoziati in una sede di negoziazione sono valutati al costo di acquisto, rettificato al fine di ricondurlo al presumibile valore di realizzo sul mercato.

2. La valorizzazione degli strumenti finanziari avviene con le seguenti modalità:

- a) per titoli trattati al "corso secco", il prezzo è espresso al corso secco con separata evidenziazione del rateo di interesse maturato;
- b) per i titoli zero coupon il prezzo è comprensivo dei ratei di interesse maturati;
- c) gli strumenti finanziari denominati in valuta estera vengono controvalorizzati in Euro applicando i relativi cambi Banca Centrale Europea rilevati nell'ultimo giorno lavorativo del periodo di riferimento;
- d) per i titoli espressi in valute diverse da quelle rilevate giornalmente dalla Banca Centrale Europea, il controvalore è determinato arbitrando sui cambi accertati in mercati aventi rilevanza e significatività internazionale.

**Commissioni e spese**

La Banca ha diritto al compenso per le attività di gestione e al rimborso delle spese e di ogni altro onere accessorio, compresi quelli di carattere fiscale derivanti dal Contratto e/o dall'esecuzione dell'incarico. Sono inoltre dovute dal Cliente le commissioni di intermediazione.

Il compenso è costituito da una commissione di gestione posticipata applicata nella misura e con la cadenza indicate nel presente Contratto, unitamente alle altre commissioni e spese.

Il valore del patrimonio, al fine delle applicazioni delle commissioni di gestione, è determinato in base alle risultanze del rendiconto di cui al precedente art. 14 "comunicazioni periodiche e approvazione tacita del rendiconto".

Il pagamento, da parte del Cliente, di quanto dovuto alla Banca avverrà, di norma, con addebito sul conto corrente. Qualora il pagamento venga effettuato mediante titoli di

credito, detti titoli dovranno essere intestati alla Banca.

**Diritto di garanzia - Compensazione**

La Banca, a garanzia di qualunque suo credito verso il Cliente, è investita di diritto di pegno e di diritto di ritenzione sui titoli o valori di pertinenza del Cliente, che siano comunque e per qualsiasi ragione detenuti dalla Banca o che pervengano ad essa successivamente, nonché sui crediti del Cliente di cui la Banca può comunque disporre anche in forza di mandati conferitile dal Cliente, fino a concorrenza del credito vantato dalla Banca stessa.

In particolare, le cessioni di credito e le garanzie pignoratorie a qualsiasi titolo fatte o costituite a favore della Banca stanno a garantire anche ogni altro credito, in qualsiasi momento sorto, pure se non liquido ed esigibile, della Banca medesima, verso la stessa persona.

Quando esistono tra la Banca e il Cliente più rapporti di qualsiasi genere o natura, anche di deposito, ha luogo in ogni caso la compensazione di legge ad ogni suo effetto.

La Banca ha altresì diritto di valersi della compensazione ancorché i crediti non siano liquidi ed esigibili ed anche qualora i crediti derivino da rapporti di mandato, e ciò in qualunque momento senza obbligo di preavviso e/o formalità, fermo restando che dell'intervenuta compensazione la Banca dà pronta comunicazione scritta al Cliente. Peraltro, tale facoltà di compensazione è esclusa nei rapporti in cui il Cliente riveste la qualità di Consumatore ai sensi dell'art. 3 D.lgs. 206/2005, salvo diverso specifico accordo con il Cliente stesso.

Per consentire l'esercizio dei diritti e per effettuare la compensazione, la Banca è altresì autorizzata irrevocabilmente dal Cliente a chiedere in suo nome e per suo conto la vendita, la liquidazione, il riscatto od il rimborso di tutte le attività del Cliente in essere presso la Banca. Prima di procedere in tal senso, la Banca - previa messa in mora del Cliente, ove necessaria - deve avvertire il Cliente, con lettera raccomandata, del suo proposito, accordandogli un termine di 10 (dieci) giorni per provvedere al pagamento.

La Banca è, comunque, irrevocabilmente autorizzata al regolamento di quanto ad essa dovuto mediante addebito a valere sulle disponibilità comunque esistenti a nome del Cliente presso la medesima e, in caso di insufficienza di tali disponibilità, la Banca potrà alienare in tutto o in parte gli strumenti finanziari depositati, al fine di soddisfarsi sul ricavato. A tal fine il Cliente conferisce mandato irrevocabile alla Banca, ai sensi dell'art. 1723, comma 2, cod civ, affinché quest'ultima possa, in nome e per conto del Cliente, girare a proprio favore gli strumenti finanziari presenti sul deposito.

**Durata del Contratto - diritto di recesso**

Il presente Contratto è a tempo indeterminato e il Cliente può recedervi in qualunque momento dandone comunicazione scritta alla Banca a mezzo lettera raccomandata a.r..

La Banca potrà esercitare analogo diritto di recesso, nel caso ricorra un giustificato motivo, con le medesime modalità di cui al comma 1; in caso contrario, con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni.

Il recesso è in ogni caso efficace dal momento in cui il destinatario ne riceve comunicazione.

Nel caso in cui il Cliente sia un Consumatore, la Banca può inoltre recedere dal presente Contratto anche senza preavviso, dandone immediata comunicazione al Cliente, qualora ricorra un giustificato motivo. La Banca può recedere dal presente Contratto senza preavviso anche qualora si verificano a carico del Cliente eventi tali da incidere negativamente sulla situazione economica, finanziaria o patrimoniale dello stesso.

A partire da tale momento la Banca non compirà ulteriori atti sul patrimonio gestito, ad eccezione di quelli che dovessero essere ritenuti necessari per la conservazione del patrimonio stesso, nonché delle operazioni disposte e non ancora eseguite.

La Banca provvede a mettere a disposizione del Cliente secondo le disposizioni dallo stesso impartite, presso la dipendenza ove il rapporto risulta in essere e nei tempi tecnici necessari, gli strumenti finanziari oggetto della gestione, salva la conclusione delle eventuali operazioni in corso. Qualora gli strumenti finanziari fossero subdepositati, l'obbligo di consegna si intenderà assolto anche impartendo al subdepositario l'ordine di trasferirli al Cliente presso il soggetto da questi indicato. Resta inteso che la Banca, ove il Cliente non abbia previamente soddisfatto i diritti maturati dalla stessa per commissioni, spese ed oneri sostenuti, ha diritto di ritenere una quota degli strumenti finanziari congruamente correlata a tali diritti.

Le disponibilità liquide esistenti alla data di estinzione dell'incarico sul conto corrente di gestione saranno messe a disposizione del Cliente nei tempi tecnici necessari, secondo le disposizioni dallo stesso impartite e previo soddisfacimento della Banca di tutti i diritti vantati dalla stessa per commissioni maturate, spese e oneri sostenuti.

La Banca invierà al Cliente un rendiconto di fine rapporto.

Il recesso ovvero la richiesta di restituzione o di trasferimento parziale o totale del patrimonio non comporta alcuna penalità o spesa di chiusura a carico del Cliente, che è comunque tenuto a riconoscere alla Banca le spese derivanti dall'esecuzione delle relative operazioni ancora in corso e a far fronte ai relativi impegni in sede di regolamento delle stesse, nonché a corrispondere quanto ad essa dovuto ai sensi dell'art. 16 "commissioni e spese".

Nel caso di morte del Cliente deve considerarsi cessato a tutti gli effetti il mandato di gestione conferito con il presente Contratto e la Banca sarà autorizzata a liquidare gli

strumenti finanziari presenti nella/e linea/e di gestione. La liquidità, così determinatasi, spettante agli eredi oppure ai legatari del Cliente defunto sarà messa a disposizione degli stessi nel rispetto della normativa, tempo per tempo vigente, in materia di successioni.

**Poteri di rappresentanza e firme autorizzate - Revoca, modifica e cessazione**

Il conferimento del potere di rappresentanza dovrà risultare da idonea procura avente forma scritta, riportante anche gli eventuali limiti del potere stesso. Qualora sia nominato più di un procuratore, in mancanza di specifiche indicazioni, il potere di rappresentanza si intende conferito in via disgiunta.

Le revocche e le modifiche delle facoltà concesse alle persone autorizzate, nonché le rinunce da parte delle medesime, non saranno opponibili alla Banca finché questa non abbia ricevuto la relativa comunicazione, inviata a mezzo di lettera raccomandata e non siano trascorsi 7 (sette) giorni dal ricevimento della stessa, ciò anche quando dette revocche, modifiche e rinunce siano state depositate e pubblicate ai sensi di legge o comunque siano state rese di pubblica ragione.

Le altre cause di cessazione delle facoltà di rappresentanza non sono opponibili alla Banca sino a quando questa non ne abbia avuto notizia legalmente certa.

**Cointestazione del rapporto**

Quando il rapporto di gestione (il "rapporto") è intestato a più persone, tutte le comunicazioni e le notifiche, in mancanza di diverso accordo scritto, vanno fatte dalla Banca ad uno solo dei cointestatori all'indirizzo indicato nella cointestazione e riportato nel presente Contratto e sono operanti a tutti gli effetti anche nei confronti degli altri.

I cointestatori dovranno congiuntamente nominare le persone autorizzate a rappresentarli, nonché congiuntamente comunicare alla Banca le eventuali modifiche delle facoltà concesse alle medesime. La revoca della rappresentanza può essere effettuata, in deroga all'art. 1726 cod. civ., anche da uno solo dei cointestatori. Per ciò che concerne la forma e gli effetti delle revocche, modifiche e rinunce vale quanto stabilito all'articolo precedente. Il cointestatorio che abbia disposto la revoca è tenuto a darne tempestivamente notizia agli altri cointestatori.

**Cointestazione del rapporto con facoltà di operare disgiuntamente**

Le parti convengono fin da ora in questa sede che, in caso di rapporto cointestato, le firme si intendono disgiunte, salvo pattuizione contraria.

Quando il rapporto è intestato a più persone con facoltà per le medesime di operare disgiuntamente le une dalle altre, ciascun titolare singolarmente può disporre del patrimonio in gestione con piena liberazione della Banca anche nei confronti degli altri cointestatori.

La Banca deve pretendere il concorso di tutti i cointestatori - nelle ipotesi di ritiro totale o parziale del patrimonio - quando da uno di essi le sia stata notificata opposizione anche solo con lettera raccomandata. L'opposizione non ha effetto nei confronti della Banca finché questa non abbia ricevuto la relativa comunicazione tramite lettera raccomandata a.r. e non siano trascorsi 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento della stessa.

I cointestatori rispondono in solido tra loro nei confronti della Banca per tutte le obbligazioni che si venissero a creare, per qualsiasi ragione, anche per atto o fatto di un solo cointestatorio.

Nel caso di sopravvenuta incapacità di agire di uno dei cointestatori, il rapporto continua e ciascuno degli altri cointestatori, nonché il legale rappresentante dell'incapace, conservano il diritto di disporre del patrimonio in gestione.

Nei casi di cui al comma precedente, la Banca pretende il concorso di tutti i cointestatori quando da uno di essi o dal legale rappresentante dell'incapace le sia stata notificata opposizione, anche solo con lettera raccomandata.

Nel caso di morte di uno dei cointestatori deve considerarsi cessato a tutti gli effetti il mandato di gestione conferito con il presente Contratto e la Banca sarà autorizzata a liquidare gli strumenti finanziari presenti nella/e linea/e di gestione. La liquidità, così determinatasi, sarà messa a disposizione dei cointestatori superstiti per la quota riferibile ai medesimi. La parte spettante agli eredi oppure ai legatari del cointestatorio defunto sarà messa a disposizione degli stessi nel rispetto della normativa, tempo per tempo vigente, in materia di successioni.

**Variazione delle condizioni normative ed economiche**

La Banca si riserva la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni economiche e contrattuali applicate al Servizio, comunicandolo al Cliente con ragionevole preavviso.

Nel caso in cui il Cliente sia un Consumatore, ai sensi del Codice del consumo, la Banca si riserva di modificare in qualsiasi momento le condizioni economiche e contrattuali applicate al presente Contratto, purché sussista un giustificato motivo e ne dia comunicazione scritta al Cliente, che ha diritto di recedere dal Contratto.

Le comunicazioni relative specificano l'entrata in vigore delle variazioni e vengono effettuate mediante lettera semplice, inviata all'ultimo indirizzo indicato dal Cliente oppure consegnata a sue mani, oppure mediante pubblicazione di un avviso sul sito Internet della Banca e contestuale affissione dello stesso nei locali aperti al pubblico. L'avviso rimane esposto fino a quando non sia stato allegato alla prima comunicazione utile successiva inviata al Cliente, oppure non siano trascorsi almeno sei mesi dall'entrata in vigore delle variazioni.

Le modifiche si intenderanno accettate dal Cliente ove lo stesso non abbia esercitato,

con lettera raccomandata a.r. da inviare alla Banca entro 30 (trenta) giorni successivi alla loro entrata in vigore, il proprio diritto di recesso dal rapporto.

L'invio delle comunicazioni s'intende valido a tutti gli effetti anche qualora la Banca le renda disponibili attraverso il servizio di home banking sottoscritto dal Cliente.

#### **Conflitti di interesse**

La Banca organizza la propria attività in modo tale da ridurre al minimo il rischio di conflitti di interesse e, in situazioni di conflitto, agire in modo da assicurare comunque al Cliente trasparenza ed equo trattamento.

La Banca identifica e gestisce i conflitti di interesse che potrebbero insorgere tra la Banca e il Cliente, oppure fra clienti. A tal fine, la Banca fornisce al Cliente una policy sintetica di "gestione dei conflitti d'interesse", che consente di individuare le circostanze che generano o potrebbero generare conflitti di interesse tali da danneggiare in modo significativo gli interessi di uno o più clienti. Il Cliente può richiedere in filiale la consegna della "Policy aziendale di gestione dei conflitti d'interesse" in versione analitica, che fornisce maggiori dettagli relativamente alla politica di gestione dei conflitti di interesse adottata.

Quando le misure adottate per gestire i conflitti di interesse non sono sufficienti ad assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi del Cliente sia evitato, la Banca informa preventivamente il Cliente della natura e/o delle fonti dei conflitti di interesse nonché delle misure adottate per mitigare i rischi connessi, affinché esso possa assumere una decisione informata sul servizio nel cui contesto sorge il conflitto di interessi.

La Banca renderà prontamente disponibili alla clientela gli eventuali aggiornamenti della policy sintetica di "gestione dei conflitti di interesse", contenuta nel documento informativo GPM, tramite il proprio sito internet. Il Cliente potrà, in alternativa, recarsi in una qualsiasi dipendenza della Banca dove avrà facoltà di prendere visione e acquisire gratuitamente copia dell'aggiornato documento.

#### **Invio della corrispondenza**

L'invio della corrispondenza e le eventuali comunicazioni o notifiche della Banca sono fatte al Cliente con pieno effetto all'indirizzo di corrispondenza del presente Contratto, oppure fatto conoscere successivamente per iscritto. Ciò deve intendersi anche con riferimento al rendiconto e alle note informative relative alle operazioni effettuate.

Le notifiche, le disposizioni e le comunicazioni dirette dal Cliente alla Banca devono essere fatte pervenire per iscritto, tramite raccomandata a.r., alla dipendenza presso la quale è intrattenuto il rapporto. Il Cliente cura che esse siano compilate in modo chiaro e leggibile.

#### **Legge applicabile e Foro competente**

Il presente Contratto è regolato dalla legge italiana. Per qualunque controversia che dovesse sorgere in dipendenza del presente Contratto è competente in via esclusiva il Foro di Sondrio.

Qualora il Cliente rivesta la qualifica di Consumatore, ai sensi del Codice del consumo, ovvero sia una persona fisica che agisca per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta, il Foro competente sarà quello nella cui circoscrizione si trova la residenza o il domicilio elettivo del Cliente.

#### **Procedure di reclamo e di risoluzione stragiudiziale delle controversie**

Per qualunque doglianza derivante dal rapporto, il Cliente può presentare per iscritto alla Banca, tramite raccomandata a.r., apposito reclamo al seguente indirizzo: Banca Popolare di Sondrio - Funzione di conformità, Piazza Garibaldi n. 16, 23100 Sondrio. La Banca tratterà i reclami ricevuti in modo sollecito; l'esito finale del reclamo, contenente le determinazioni, verrà comunicato per iscritto al Cliente, di regola, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento del reclamo stesso.

Nel caso in cui il Cliente sia rimasto insoddisfatto della risposta della Banca, o nel caso in cui non riceva una risposta entro i termini di legge, potrà attivare le procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie, ai sensi dell'art. 32-ter del D. Lgs. N. 58 del 24 febbraio 1998 (Testo Unico della Finanza).

In particolare, potrà rivolgersi al Conciliatore Bancario, Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR, provvedendo ad attivare presso il predetto organismo una delle seguenti procedure stragiudiziali delle controversie:

- ricorso al servizio di mediazione per raggiungere un accordo tra le parti con l'intervento di un esperto indipendente (mediatore);
- richiesta di avvio di un arbitro.

Per sapere come rivolgersi al Conciliatore Bancario si può consultare il sito [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it).

In alternativa, il Cliente potrà ricorrere all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) presso la Consob per le controversie insorte tra gli investitori e gli intermediari finanziari relative alle controversie inerenti a servizi e attività di investimento e prodotti di investimento assicurativi, relative alla violazione da parte di questi ultimi degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza, che implicano la richiesta di somme di denaro per un importo sino a euro cinquecentomila (500.000) e assolve la condizione di procedibilità di cui al richiamato d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28. Il diritto di ricorrere all'ACF non può formare oggetto di rinuncia da parte dell'investitore ed è sempre esercitabile,

anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale contenute nei contratti.

Per sapere in quali casi si può ricorrere all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) e come presentare il ricorso, si rinvia a quanto descritto sul sito [www.acf.consob.it](http://www.acf.consob.it).

In alternativa, il Cliente potrà effettuare il tentativo di mediazione, previsto come obbligatorio, presso qualsiasi organismo accreditato dal Ministero della giustizia e inserito nel registro degli organismi di mediazione di cui all'art. 16 del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28.

Il ricorso agli organismi di cui ai commi precedenti, non priva il cliente del diritto di investire della controversia, in qualunque momento, anche successivo alla decisione, l'Autorità giudiziaria.

Fatto salvo quanto sopra e ferme restando le previsioni della vigente normativa per il caso in cui il Cliente rivesta la qualifica di consumatore ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, il Foro competente per qualunque controversia che dovesse sorgere in relazione all'interpretazione e/o all'esecuzione del presente contratto è esclusivamente quello nella cui giurisdizione si trova la sede legale della Banca.

#### **Utilizzo di supporto durevole**

Quando ai fini del presente Contratto è prescritto che le informazioni devono essere fornite su supporto durevole, la Banca utilizza:

- la forma cartacea nella generalità dei casi;
- un supporto durevole non cartaceo nel caso in cui il Cliente richieda la fornitura del servizio **SCRIGNO** Internet Banking.

A seguito della scelta da parte del Cliente dell'esclusivo utilizzo del supporto durevole non cartaceo con le modalità previste dal servizio **SCRIGNO** Internet Banking overosiva aderendo al servizio di "corrispondenza on line", la corrispondenza e le comunicazioni previste dalla normativa verranno messe a disposizione nell'area documentale dedicata. E' fatta salva in ogni caso la facoltà del Cliente di richiedere in qualunque momento l'invio delle comunicazioni tramite Supporto Durevole cartaceo.

Le comunicazioni trasmesse su Supporto Durevole cartaceo vengono inviate secondo le modalità previste nell'articolo "invio della corrispondenza".

#### **Incentivi**

La Banca, nella prestazione del Servizio di cui al presente contratto, non versa e/o percepisce compensi, commissioni o benefici monetari pagati e/o forniti a/o da un terzo o da chi agisca per conto di questi. La Banca non accetta benefici non monetari, fatta eccezione per quelli di minore entità di cui al successivo comma 3 del presente articolo.

Qualora la Banca percepisca, in relazione all'attività di gestione di portafogli, compensi, commissioni o benefici monetari da parte di terzi, l'esistenza, la natura e l'importo degli stessi, o qualora l'importo non possa essere accertato il metodo di calcolo di tale importo, sono comunicati al Cliente nel documento informativo GPM e/o nell'allegato della linea di gestione, e retrocessi al Cliente secondo quanto previsto dalla vigente normativa.

La Banca, nella prestazione del Servizio di cui al presente contratto, può percepire esclusivamente benefici non monetari di minore entità previsti dalla normativa vigente, quali ad esempio l'invito a partecipare a convegni, seminari e altri eventi formativi su tematiche attinenti i mercati finanziari, oppure l'invio di eventuale documentazione o materiale informativo.

#### **Sollecitazione deleghe di voto**

Ai sensi dell'art. 136 del Regolamento Consob n. 11971 (Regolamento Emittenti) in materia di "sollecitazione di deleghe di voto per la partecipazione alle assemblee societarie", la Banca comunica a taluni soggetti - i promotori delle sollecitazioni -, in caso di loro richiesta, i dati identificativi del Cliente (nome, cognome e indirizzo) che possiede azioni, con diritto di voto, delle specificate società.

Il Cliente può vietare la comunicazione dei propri dati prevista nel comma precedente comunicandolo, una tantum, per iscritto alla Banca.

#### **INFORMAZIONI CONCERNENTI LA SALVAGUARDIA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI O DEI FONDI DELLA CLIENTELA**

La Banca, nel detenere strumenti finanziari o fondi di Clienti, ha adottato una serie di misure per assicurarne la tutela. Tra tali misure la Banca provvede alla conservazione di apposite evidenze contabili relative agli strumenti finanziari ed al denaro detenuti da essa per conto dei Clienti. Tali evidenze sono relative a ciascun Cliente ed indicano il depositario (o sub-depositario) dei beni medesimi. Le evidenze sono aggiornate in via continuativa e con tempestività, in modo tale da poter ricostruire in qualsiasi momento con certezza ogni singola posizione e sono, inoltre, regolarmente confrontate con gli estratti conto prodotti dai depositari e sub-depositari, ovvero con i beni depositati presso la Banca. Inoltre nelle evidenze della Banca sono indicate, con riferimento alle singole operazioni relative a beni di pertinenza della clientela, la data dell'operazione, la data del regolamento previsto dal Contratto e la data dell'effettivo regolamento. Per maggiori dettagli si rimanda a quanto previsto nella sezione relativa alle clausole contrattuali che regolano i servizi di investimento.

La Banca evita, inoltre, compensazioni tra le posizioni (sia in denaro sia in strumenti finanziari) dei singoli Clienti. Nelle ipotesi in cui le operazioni effettuate per conto della clientela prevedano la costituzione e il regolamento di margini presso terze parti,



particolare cura è prestata affinché le posizioni di ciascun Cliente relative a tali margini siano mantenute costantemente distinte in modo tale da evitare compensazioni tra i margini incassati e dovuti relativi ad operazioni poste in essere per conto dei differenti Clienti o per conto della Banca medesima.

La Banca non può utilizzare nell'interesse proprio o di terzi le somme e gli strumenti finanziari di pertinenza dei Clienti, a qualsiasi titolo detenuti, salvo consenso scritto di questi ultimi.

Nel caso in cui gli strumenti finanziari del Cliente siano sub-depositati presso terzi in conti *omnibus*, l'utilizzo degli strumenti nell'interesse proprio o di terzi (es. nell'ambito di operazioni non coperte dalla relativa provvista) è subordinato:

a) all'acquisizione da parte della Banca del preventivo consenso scritto di tutti i Clienti i cui strumenti sono immessi nel conto *omnibus*;

b) all'adozione da parte della Banca di idonee misure volte ad assicurare che i beni immessi in conti *omnibus* siano utilizzati secondo le modalità previste dal Contratto con il Cliente che ha conferito il consenso scritto.

Quando il diritto nazionale non consente che gli strumenti finanziari del Cliente detenuti da un terzo siano individuati separatamente dagli strumenti finanziari di proprietà di tale terzo o della Banca, quest'ultima ne informa il Cliente, rappresentando allo stesso i rischi che ne derivano.

Le singole operazioni concluse e la relativa remunerazione dovranno essere rese note al Cliente con apposita comunicazione o nell'ambito della rendicontazione periodicamente fornita allo stesso.

Ferma restando la responsabilità della Banca nei confronti del Cliente, ove quest'ultimo dia la propria approvazione per iscritto, gli strumenti finanziari possono essere sub-depositati presso:

- organismi di deposito centralizzato (ossia Monte Titoli S.p.A. e gli altri organismi italiani o esteri abilitati, sulla base della disciplina del Paese di origine, all'attività di deposito centralizzato di strumenti finanziari);

- altri depositari abilitati (ossia le banche centrali, le banche italiane e estere; le SIM e le imprese di investimento comunitarie che possono detenere strumenti finanziari e disponibilità liquide della clientela; altri soggetti abilitati all'attività di custodia di strumenti finanziari per conto di terzi).

L'elenco aggiornato dei soggetti presso i quali sono sub-depositati gli strumenti finanziari è consultabile sul sito internet della Banca (sezione Comunicazioni alla clientela/MiFID). Il Cliente potrà, in alternativa, recarsi in una qualsiasi dipendenza della Banca dove avrà facoltà di prendere visione e acquisire gratuitamente copia del documento aggiornato. In caso di subdeposito, resta ferma la responsabilità della Banca nei confronti del Cliente per qualsiasi atto o omissione del sub-depositario, compresi i casi di sua insolvenza. Del pari, resta ferma la responsabilità della Banca nei confronti del Cliente qualora gli strumenti finanziari del Cliente vengano detenuti da un terzo in un conto "omnibus". Nelle evidenze contabili tenute dalla Banca è riportata la denominazione del sub-depositario. Presso quest'ultimo gli strumenti finanziari della clientela sono tenuti in conti intestati alla Banca depositante, con l'indicazione che si tratta di beni di terzi. Tali conti sono tenuti distinti da quelli della Banca depositante accesi presso il medesimo sub-depositario.

I conti intestati alla Banca per conto terzi sono tenuti distinti da quelli di proprietà della Banca stessa. Per i conti intestati alla Banca per conto terzi non opera la compensazione convenzionale rispetto ai crediti vantati dai depositari o sub-depositari nei confronti della Banca, non sono ammesse azioni dei creditori della Banca o nell'interesse degli stessi, né quelle dei creditori del depositario o sub-depositario o nell'interesse degli stessi. Le azioni dei creditori dei singoli clienti sono ammesse nei limiti del patrimonio di proprietà di ciascun Cliente.

La Banca seleziona gli eventuali depositari delle disponibilità liquide o sub-depositari degli strumenti finanziari della clientela, sulla base delle competenze e della reputazione di mercato degli stessi, tenendo anche conto delle disposizioni legislative o regolamentari ovvero di prassi esistenti nei mercati in cui gli stessi operano. L'attività svolta dai depositari e sub-depositari è periodicamente monitorata, al fine di riesaminare l'efficienza e l'affidabilità del servizio. Nel caso di subdeposito degli strumenti finanziari presso soggetti insediati in paesi extracomunitari o i cui ordinamenti non prevedono una regolamentazione del deposito di strumenti finanziari per conto di terzi, il Cliente è esposto al rischio della confusione degli strumenti finanziari di sua pertinenza con quelli del subdepositario o dei clienti di quest'ultimo, nonché dell'insolvenza o dell'assoggettamento a procedure concorsuali o simili del subdepositario. La Banca, tuttavia, mantiene nei confronti del Cliente la piena ed assoluta responsabilità del deposito, neutralizzando quindi i rischi appena rappresentati. Qualora la Banca intendesse effettuare il sub-deposito di strumenti finanziari presso soggetti insediati in un paese il cui ordinamento disciplina la detenzione e custodia di strumenti finanziari e prevede forme di vigilanza dei soggetti che prestano l'attività, la Banca sub-deposita i beni solo presso soggetti regolamentati e vigilati.

Per alcuni OICR (Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio) non esiste alcun soggetto responsabile per la custodia delle quote o azioni emesse, pertanto la titolarità delle parti dell'OICR può risultare da registrazioni extracontabili tenute da agenti incaricati dell'OICR interessato che non rivestono la qualifica di intermediario depositario.

In tali casi, le registrazioni della Banca nel Conto Titoli riflettono le evidenze rilasciate dall'agente dell'OICR.

La Banca è investita di diritto di pegno e di diritto di ritenzione sui titoli o valori di pertinenza del Cliente comunque detenuti dalla Banca stessa o che pervengano ad essa successivamente, a garanzia di qualunque suo credito - anche se non liquido ed esigibile ed anche se assistito da altra garanzia reale o personale - già in essere o che dovesse sorgere verso il Cliente.

#### **INFORMAZIONI SUI SISTEMI DI INDENNIZZO E DI GARANZIA**

La Banca aderisce al Fondo Nazionale di Garanzia (di seguito "Fondo"), istituito dall'articolo 15 della legge 2 gennaio 1991, n. 1. Il Fondo, che ha personalità giuridica di diritto privato e che è riconosciuto "sistema di indennizzo" dall'art. 62, comma 1, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, prevede l'indennizzo degli investitori entro i limiti di importo - di seguito indicati - previsti dall'art. 8 del relativo Regolamento Operativo, per i crediti, connessi con operazioni di investimento, nei confronti di soggetti aderenti al Fondo, derivanti dalla prestazione:

- dei servizi e attività di investimento: negoziazione per conto proprio, esecuzione di ordini per conto dei clienti, sottoscrizione e/o collocamento, gestione di portafogli, ricezione e trasmissione ordini, consulenza in materia di investimenti e gestione di sistemi multilaterali di negoziazione;
- del servizio di custodia e amministrazione di strumenti finanziari, in quanto accessorio ad operazioni di investimento.

Gli interventi del Fondo sono subordinati:

- in caso di liquidazione coatta amministrativa dell'intermediario, all'emissione del decreto che dispone la liquidazione;
- in caso di fallimento dell'intermediario, all'emissione della sentenza dichiarativa di fallimento;
- in caso di concordato preventivo dell'intermediario, alla sentenza di omologazione del concordato.

Il Fondo interviene ad indennizzare gli investitori (ove non ricorrano le cause di esclusione previste dal relativo Regolamento Operativo) per i crediti chirografari o derivanti dalla mancata restituzione integrale del denaro e degli strumenti finanziari o del loro controvalore, che siano stati riconosciuti in via definitiva dagli organi della procedura concorsuale. L'indennizzo è calcolato sulla base dell'importo accertato in tale sede, al netto di eventuali riparti parziali effettuati dagli organi della procedura concorsuale. L'indennizzo del Fondo si commisura, per ciascun investitore, all'importo complessivo dei crediti ammessi allo stato passivo, diminuito dell'importo degli eventuali riparti parziali effettuati dagli organi della procedura concorsuale, fino ad un massimo complessivo di 20.000 euro. Per ulteriori informazioni si invita a consultare il sito [www.fondonazionaledigaranzia.it](http://www.fondonazionaledigaranzia.it).

La Banca è inoltre aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, costituito nel 1987 nella forma di consorzio volontario, ed oggi diventato un consorzio obbligatorio di diritto privato, riconosciuto dalla Banca d'Italia, la cui attività è disciplinata dallo Statuto e dal Regolamento. Scopo del Fondo è quello di garantire i depositanti delle Banche consorziate. Queste ultime si impegnano a fornire le risorse finanziarie necessarie per il perseguimento delle finalità del Fondo. Con il D.Lgs. n. 659/96 è stata recepita la Direttiva n. 94/19 CE del 30 maggio 1994, relativa ai sistemi di garanzia dei depositanti. In virtù della previsione contenuta nel D.Lgs 385/93 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di seguito "TUB"), è stato introdotto il principio dell'adesione obbligatoria ad un sistema di garanzia dei depositanti. Gli artt. 96-bis e 96-ter del TUB attribuiscono infine alla Banca d'Italia ampi poteri in materia di disciplina e coordinamento dell'attività dei sistemi di garanzia dei depositanti. Il legislatore italiano ha disposto l'applicazione di un limite massimo di rimborso per depositante pari a 100.000 euro e di un termine di rimborso di 20 giorni lavorativi, prorogabili dalla Banca d'Italia in circostanze del tutto eccezionali di altri 5 giorni, a decorrere dalla data in cui si producono gli effetti del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'articolo 83 del TUB.

In caso di conti cointestati, il livello massimo di tutela offerta è da intendersi per depositante, pertanto, nel caso in cui due o più depositanti abbiano solo un conto fra loro cointestato presso lo stesso istituto bancario, il livello massimo di tutela offerta sarà pari a 100.000,00 euro per ciascuno dei cointestatori. Nel caso in cui un depositante sia titolare, oltre che di un conto cointestato, anche di altri conti presso la stessa banca, la copertura massima di 100.000,00 Euro si applica alla somma dei depositi dei vari conti a lui intestati. Al fine di tale computo, si rammenta l'art. 8 comma 2 della Direttiva 94/19/CE, in base al quale un conto cointestato deve considerarsi ripartito in proporzioni uguali tra i depositanti, salve specifiche disposizioni.

Infine, anche i certificati di deposito nominativi, aventi la caratteristica di operazioni di raccolta, assimilabile ai depositi con obbligo di restituzione, sono sottoposti alla garanzia di rimborso del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.



**INFORMAZIONI SUGLI STRUMENTI FINANZIARI E SUI RISCHI GENERALI E SPECIFICI DEGLI INVESTIMENTI IN STRUMENTI FINANZIARI, NONCHE' SULLE PRINCIPALI TIPOLOGIE DI GESTIONE DI PORTAFOGLI, SULLE LINEE DI GESTIONE IN ESSE PROPOSTE ED I RELATIVI RISCHI****AVVERTENZE GENERALI**

Prima di effettuare un investimento in strumenti finanziari l'Investitore deve essere informato sulla natura e i rischi delle operazioni che si accinge a compiere.

A tal fine, qualora la Banca fornisca al Cliente al dettaglio o potenziale Cliente al dettaglio informazioni in merito ad uno strumento finanziario oggetto di un'offerta al pubblico in corso ed in relazione a tale offerta sia stato pubblicato un prospetto conformemente alle disposizioni del Testo Unico della Finanza, la medesima si impegna a comunicare al Cliente o potenziale Cliente le modalità per ottenere il prospetto.

L'Investitore deve concludere un'operazione solo se ha ben compreso la sua natura ed il grado di esposizione al rischio che essa comporta.

Prima di concludere un'operazione, una volta apprezzato il suo grado di rischio, l'intermediario valuta e informa l'investitore se l'investimento è congruente con il suo profilo finanziario.

**AVVERTENZE E RISCHI CONNESSI ALL'OPERATIVITÀ IN PRESTITO TITOLI**

Il Prestito Titoli è un contratto con il quale un soggetto ("Prestatore", di seguito "il Cliente") trasferisce la proprietà di un certo quantitativo di titoli di una data specie ad un altro soggetto ("Prestatario", di seguito "la Banca"), il quale, ad una data stabilita, è tenuto a restituire titoli della medesima specie e quantità, oltre al pagamento di un corrispettivo quale remunerazione per l'utilità conseguita (la disponibilità dei titoli). Pertanto, con il Prestito Titoli il Cliente mette temporaneamente a disposizione della Banca gli strumenti finanziari presenti nel suo Deposito Titoli ed ottiene, per ogni operazione di prestito eseguita, una remunerazione commisurata al controvalore dei titoli prestati ed alla durata del prestito. La Banca si impegna a restituire al Cliente, alla scadenza di ogni operazione di prestito, strumenti finanziari della stessa specie e quantità di quelli presi a prestito e a riconoscere al Cliente, contestualmente alla data di ricevimento, eventuali proventi derivanti dai titoli prestati nonché eventuali diritti di opzione, azioni derivanti da aumenti gratuiti di capitale e dividendi in natura.

**Principali rischi**

I rischi dell'operatività di Prestito Titoli sono riconducibili al trasferimento di proprietà degli strumenti finanziari dal Cliente alla Banca o a un terzo.

Nel caso di trasferimento degli strumenti finanziari a un terzo la Banca garantisce comunque il buon fine dell'operazione di prestito. Ne consegue che il rischio di credito che si assume il Cliente è limitato all'ipotesi che la Banca non sia in grado di adempiere ai propri obblighi contrattuali, ivi inclusi gli obblighi di restituzione. A fronte di tale rischio di credito la Banca deposita una somma in denaro a garanzia dei propri obblighi di restituzione di strumenti finanziari equivalenti. A tal fine, la Banca accredita il relativo importo su un Conto di Garanzia indisponibile intestato al Cliente. Qualora non venga effettuato l'adeguamento della garanzia al valore di mercato degli strumenti finanziari, il Cliente è esposto al rischio dell'eventuale incremento del valore degli stessi rispetto a quello rilevato per la costituzione della Garanzia.

In caso di sospensione, interruzione e/o esclusioni dalle negoziazioni degli strumenti finanziari oggetto delle singole operazioni di prestito, il Cliente potrebbe non ricevere strumenti finanziari della medesima quantità e specie, ma ricevere il valore di presumibile realizzo degli stessi determinato avvalendosi dei dati diffusi dalle fonti di mercato comunemente utilizzate.

Inoltre, l'eventuale diminuzione di valore degli strumenti finanziari oggetto del prestito titoli resta a esclusivo rischio del Cliente.

**AVVERTENZE E RISCHI CORRELATI AL COSIDDETTO "BAIL-IN"**

Nell'ambito del "rischio emittente" (v. infra, parte B, capitolo 1.3), concernente gli strumenti finanziari emessi da banche, acquistati sia nell'ambito del contratto per la prestazione dei servizi di investimento e sia nell'ambito del contratto di gestione di portafogli (in questo secondo caso, solamente qualora lo preveda la linea di gestione prescelta dal cliente), l'investitore deve tenere conto anche del cosiddetto "bail-in" (salvataggio interno), ovvero della eventualità che, a seguito di quanto stabilito dalla normativa europea sulla prevenzione e gestione delle crisi bancarie (direttiva europea BRRD, recepita nell'ordinamento giuridico italiano dai decreti legislativi n. 180 e 181 del 2015, le cui disposizioni sono in vigore dal 1° gennaio 2016), i clienti in possesso di azioni e obbligazioni emesse da una banca in crisi e anche chi abbia denaro depositato presso tale banca - questi ultimi limitatamente all'importo eccedente i 100 mila euro - vengano obbligati a sostenere i costi connessi con un'eventuale situazione di insolvenza. Ciò contrariamente a quanto avveniva in passato, allorché l'eventuale salvataggio della banca in crisi era a carico delle finanze pubbliche e, dunque, gravava su tutti i contribuenti. Fatta salva, ora come allora, l'*extrema ratio* della liquidazione coatta

amministrativa, l'equivalente del fallimento.

Gli strumenti finanziari soggetti a "bail-in" sono espressamente previsti dalla legge e vengono interessati dalle citate misure secondo il seguente ordine e solo qualora ciò risulti necessario per realizzare il salvataggio della banca:

- 1) azioni e strumenti addizionali di capitale (es. azioni di risparmio e obbligazioni convertibili);
- 2) obbligazioni subordinate;
- 3) obbligazioni ordinarie (cosiddette "senior");
- 4) infine, se l'intervento sugli strumenti finanziari non fosse ancora sufficiente verrebbero coinvolti i depositi di denaro nominativi, limitatamente all'importo eccedente i 100.000 euro a persona (fino a tale cifra opera, infatti, la garanzia del Fondo interbancario di Tutela dei Depositi. Si tenga, altresì, conto che i depositi al portatore non sono tutelati. Per maggiori informazioni si rinvia al sito internet [www.ftd.it](http://www.ftd.it)).

A decorrere dal 1° gennaio 2016, in caso di crisi o dissesto di una banca, anche in assenza di una formale dichiarazione di insolvenza, la Banca d'Italia (o Autorità equivalente in caso di titoli emessi da banche di altri Paesi U.E.), al fine di recuperare risorse per assorbire le perdite e ricapitalizzare la banca in crisi, può disporre: dapprima la svalutazione delle azioni, fino ad azzerarne il valore nominale; se ciò non fosse sufficiente, può attuare la medesima misura relativamente alle obbligazioni subordinate; se ancora non bastasse, verrebbero interessate pure le obbligazioni ordinarie; infine, si passerebbe ai depositi in denaro nominativi, limitatamente agli importi superiori a 100.000 euro.

Con riferimento alle obbligazioni, la Banca d'Italia può disporre, oltre alla svalutazione, la conversione in azioni; inoltre, può modificarne la scadenza, l'importo degli interessi maturati o la data a partire dalla quale gli interessi divengono esigibili, anche sospendendo i relativi pagamenti per un periodo transitorio.

Si precisa che le misure che riguardano azioni, obbligazioni e titoli simili, testé descritte, si applicano anche agli strumenti finanziari acquistati prima dell'entrata in vigore della normativa.

Si precisa, altresì, che dalle misure relative al bail-in sono esclusi altri beni dei clienti che si trovano presso la banca in crisi o che, pur essendo stati acquistati presso tale banca, non sono di proprietà di quest'ultima. A esempio, il contenuto delle cassette di sicurezza, gli strumenti finanziari (azioni, obbligazioni, ecc.) diversi da quelli emessi dalla banca in crisi, le passività garantite (es. covered bond), le quote di fondi comuni e similari (es. SICAV), le polizze assicurative.

Per approfondimenti: [www.bancaditalia.it](http://www.bancaditalia.it) (cercare "crisi bancarie" con il motore di ricerca).

**PARTE "A"****LE TIPOLOGIE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI**

Premesso che la schematizzazione che segue ha finalità esemplificativa ma non esaustiva, essendo il settore finanziario particolarmente dinamico e quindi in costante evoluzione, si propone la seguente distinzione per categorie degli strumenti finanziari più diffusi, rimandando il Cliente, come indicato nella precedente sezione "avvertenze generali", alla lettura dell'eventuale prospetto pubblicato ai sensi del Testo Unico della Finanza nei casi di offerta al pubblico. Rimaniamo a disposizione, attraverso le nostre dipendenze, per eventuali Sue richieste relative alle caratteristiche degli strumenti finanziari, anche eventualmente non di seguito citati.

**Titoli di capitale**, tra i quali, per diffusione si citano le azioni. Acquistando titoli di capitale si diviene soci della società emittente, partecipando per intero al rischio economico della medesima; chi investe in titoli azionari ha diritto a percepire annualmente il dividendo sugli utili conseguiti nel periodo di riferimento che l'assemblea dei soci deciderà di distribuire. L'assemblea dei soci può comunque stabilire di non distribuire alcun dividendo.

**Titoli di debito**, tra i quali, per diffusione, si citano i titoli di stato e le obbligazioni. Acquistando titoli di debito si diviene finanziatori della società o degli enti che li hanno emessi e si ha diritto a percepire periodicamente gli interessi previsti dal regolamento dell'emissione e, alla scadenza, al rimborso del capitale prestato (unico o periodico). I titoli di debito prevedono generalmente tassi di interesse fissi o variabili. Non mancano però, soprattutto per le obbligazioni, titoli indicizzati nel tasso di interesse e/o nel valore di rimborso, a tassi crescenti o decrescenti o che presentano una combinazione di più parametri.

Si possono ulteriormente identificare le seguenti sotto-categorie principali:

**Strumenti del mercato monetario**, si tratta di strumenti finanziari normalmente negoziati sul mercato monetario, ad esempio i buoni del tesoro e le carte commerciali, ad esclusione degli strumenti di pagamento.

**Obbligazioni**, che costituiscono la sotto-categoria più diffusa e le cui tipologie più note sono le seguenti:

**Convertibili**: sono obbligazioni che attribuiscono al titolare, oltre ai diritti "tradizionali" garantiti dalle obbligazioni ordinarie, cioè il diritto di percepire un interesse e di ottenere il

rimborso del capitale sottoscritto, anche il diritto di convertire il titolo obbligazionario in strumenti finanziari, generalmente azioni, ad una data prestabilita, secondo un rapporto di cambio prefissato, determinando conseguentemente la variazione dello status del titolare da creditore della società emittente ad azionista, con modifica radicale del profilo di rischio dell'investimento.

**Ordinarie:** rappresentano la tipologia più diffusa di titolo di debito e si differenziano dalle precedenti poiché non sono convertibili e incorporano i soli diritti "tradizionali".

**Con warrant:** obbligazioni a cui è abbinato un warrant, cioè un buono che consente di sottoscrivere un determinato numero di strumenti finanziari, generalmente azioni, della stessa società emittente o di altra società a condizioni e tempi prefissati. Il warrant è autonomo rispetto all'obbligazione a cui si accompagna per cui l'obbligazionista può decidere di cederlo, trattenendo il solo titolo obbligazionario, o può sottoscrivere le azioni di compendio continuando a rimanere obbligazionista.

**Senza cedole:** detto anche "a cedola zero" o "zero coupon bond". Il loro valore nominale corrisponde al prezzo di rimborso; il valore di emissione è determinato sottraendo dal valore nominale l'importo dell'interesse rapportato all'intero periodo di durata del prestito. Gli interessi non sono quindi corrisposti periodicamente (mancano perciò le cedole) e il tasso di interesse applicato è solo fisso.

**Strutturate:** associano ai diritti "tradizionali" dell'obbligazione, una o più componenti definite "derivative", cioè contratti di acquisto e/o vendita di strumenti finanziari o parametri (ad esempio indici, azioni, valute). Il rendimento può notevolmente variare, essendo quantificato sulla base di parametri collegati al verificarsi o meno di certi eventi previsti nel regolamento dell'emissione.

**Subordinate:** sono quel tipo di obbligazioni che, in caso di liquidazione e/o insolvenza dell'emittente, possono essere rimborsate solo se risultano soddisfatti altri creditori, anche obbligazionari.

**Strumenti finanziari derivati**, tra i quali, per diffusione, si citano i *future*, le opzioni, i *warrant*, i *covered warrant*, i *certificate*, gli *swap*, gli *ETC* e gli *ETN*, nonché l'*acquisto/vendita di divisa a termine (FX Forward)*. Nei derivati che assumono la fattispecie di contratti il Cliente può assumere il duplice ruolo di acquirente e venditore (con conseguenti diritti ed obblighi speculari), mentre in quelli rappresentati da strumenti finanziari, il Cliente potrà assumere il solo ruolo di acquirente, controparte della società emittente.

**Future:** contratti a termine quotati su mercati specificamente regolamentati od organizzati (ad esempio il mercato regolamentato IDEM di Borsa Italiana SpA), secondo standard contrattuali i cui contenuti (importo minimo di negoziazione, scadenza, clausole, ecc.) sono definiti dall'autorità di gestione del mercato regolamentato od organizzato. I *future* sono contratti a termine in base ai quali le controparti si impegnano a scambiarsi, ad un prezzo e ad una scadenza prefissata, un bene specifico, e sono suscettibili di essere negoziati.

**Opzione:** Contratto che, nel caso in cui ci si ponga come acquirente, attribuisce il diritto, ma non l'obbligo, di acquistare (opzione *call*) o vendere (opzione *put*) una determinata quantità di un'attività finanziaria (ad esempio azioni, tassi di interesse, valute, merci e relativi indici), il cosiddetto "sottostante", ad un prezzo prefissato (*strike price*) entro una certa data (opzione di tipo americano) o a una certa data (opzione di tipo europeo). Per i contratti per i quali è prevista la liquidazione monetaria, l'acquirente dell'opzione potrebbe incassare una somma di denaro determinata come differenza tra il prezzo di liquidazione dell'attività sottostante e il prezzo di esercizio prestabilito ovvero come differenza tra il prezzo di esercizio prestabilito e il prezzo di liquidazione dell'attività sottostante. Una particolare tipologia di opzione è rappresentata da quella non negoziata su mercati regolamentati, cosiddetta "over the counter -OTC", la quale presenta caratteristiche non standardizzate.

**Warrant:** strumento finanziario, definito anche "buono", generalmente abbinato ad una obbligazione (cfr. "Obbligazione con *warrant*") o, più raramente abbinato ad un'azione oppure emesso autonomamente. Conferisce la facoltà di acquistare o di sottoscrivere, alla o entro la data di scadenza, un certo quantitativo di strumenti finanziari, generalmente azioni.

**Covered Warrant:** strumento finanziario, diverso dal warrant, che conferisce la facoltà di acquistare e/o di vendere, alla o entro la data di scadenza, un certo quantitativo di strumenti finanziari, tassi di interesse, valute, merci e relativi indici e panieri (attività sottostante) ad un prezzo prestabilito ovvero, nel caso di contratti per i quali è prevista una liquidazione monetaria, di incassare una somma di denaro determinata come differenza tra il prezzo di liquidazione dell'attività sottostante e il prezzo di esercizio, ovvero come differenza tra il prezzo di esercizio e il prezzo di liquidazione dell'attività sottostante.

**Certificate:** strumento finanziario, diverso dal covered warrant, che replica l'andamento di un'attività sottostante.

**Swap:** Contratto cosiddetto "over the counter" ossia negoziato fuori da mercati organizzati. In generale identifica uno "scambio" di capitali e/o di flussi d'interesse o di importi indicizzati a tassi, divise, indici di vario genere. Il termine assume oggi una valenza generica e sottende una notevole varietà di transazioni assai differenziate, anche se accomunate da alcuni elementi di riferimento.

**Exchange Traded Commodities (ETC):** strumenti finanziari emessi a fronte

dell'investimento diretto dell'emittente o in materie prime fisiche (in questo caso sono definiti ETC physically-backed) o in contratti derivati su materie prime (non sono OICR). Il valore degli ETC è, pertanto, legato direttamente o indirettamente all'andamento del sottostante. Sono negoziati di norma in borsa come delle azioni e replicano passivamente la performance della materia prima o degli indici di materie prime cui fanno riferimento. Le attività acquistate dall'emittente con i proventi derivanti dalla sottoscrizione degli ETC costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello dell'emittente stesso e da quello di eventuali altre emissioni.

**Exchange Traded Notes (ETN):** strumenti finanziari emessi a fronte dell'investimento diretto dell'emittente nel sottostante (diverso dalle commodities) o in contratti derivati sul medesimo. Il valore degli ETN è, pertanto, legato direttamente o indirettamente all'andamento del sottostante. Sono negoziati in borsa come delle azioni e replicano passivamente la performance del sottostante (tipicamente un indice). Al pari degli ETC non sono OICR.

**Acquisto/Vendita di divisa a termine (FX Forward):** l'acquisto/vendita di divisa a termine è un contratto derivato "over the counter - OTC" con il quale il Cliente si impegna irrevocabilmente ad acquistare/vendere un determinato importo in divisa estera alla data di scadenza, cedendo/ricevendo euro o altra divisa estera, ad un controvalore determinato in base al prezzo a termine, intendendosi per prezzo a termine il livello di cambio con cui si determina l'importo da scambiare.

**Prodotti di investimento assicurativi.** Si tratta di prodotti assicurativi che presentano una scadenza o un valore di riscatto e in cui tale scadenza o valore di riscatto è esposto in tutto o in parte, in modo diretto o indiretto, alle fluttuazioni del mercato. Tale definizione non include: 1) i prodotti assicurativi non vita elencati all'allegato I della direttiva 2009/138/CE; 2) i contratti assicurativi vita, qualora le prestazioni previste dal contratto siano dovute soltanto in caso di decesso o per incapacità dovuta a lesione, malattia o disabilità; 3) i prodotti pensionistici che, ai sensi del diritto nazionale, sono riconosciuti come aventi lo scopo precipuo di offrire all'investitore un reddito durante la pensione e che consentono all'investitore di godere di determinati vantaggi; 4) i regimi pensionistici aziendali o professionali ufficialmente riconosciuti che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2003/41/CE o della direttiva 2009/138/CE; 5) i singoli prodotti pensionistici per i quali il diritto nazionale richiede un contributo finanziario del datore di lavoro e nei quali il lavoratore o il datore di lavoro non può scegliere il fornitore o il prodotto pensionistico. Di seguito si riporta una descrizione delle principali tipologie di prodotti di investimento assicurativi:

- **Polizza rivalutabile:** contratti dei rami vita che prevedono una rivalutazione annuale del capitale assicurato mediante riconoscimento di una parte degli utili finanziari realizzati dalle gestioni separate collegate al contratto. Le gestioni separate sono particolari gestioni finanziarie, separate rispetto al complesso delle attività della compagnia, nelle quali vengono investiti i premi versati dal contraente di una polizza rivalutabile, al netto dei costi.

- **Polizza Index Linked:** polizza le cui prestazioni principali sono direttamente collegate a indici o ad altri valori di riferimento.

- **Polizza Unit Linked:** polizza le cui prestazioni principali sono direttamente collegate al valore di quote di organismi di investimento collettivo del risparmio o di fondi interni.

- **Operazione di Capitalizzazione:** contratti dei rami vita in cui l'impresa si impegna a pagare una determinata somma di denaro dopo un certo numero di anni (non meno di cinque) a fronte del pagamento di premi unici o periodici. Le somme dovute non dipendono dal verificarsi di eventi attinenti la vita dell'assicurato.

- **Polizza Multiramo:** polizza in cui è presente sia una componente collegata a una Gestione Separata sia una componente Unit Linked. I pesi delle componenti possono essere predeterminati dal prodotto oppure scelti dall'investitore.

Categoria particolare, in quanto "trasversale" rispetto alle categorie citate, è poi rappresentata dagli **Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio - OICR** - attraverso i quali l'Investitore può raggiungere un elevato grado di diversificazione a costi contenuti. Rientrano tra gli OICR:

- Fondo comune di investimento: il patrimonio autonomo, suddiviso in quote, di pertinenza di una pluralità di partecipanti, gestito in monte; il patrimonio del fondo può essere raccolto mediante una o più emissioni di quote. I Fondi comuni di investimento possono essere di:

- **tipo aperto**, nel caso di fondo comune di investimento i cui partecipanti hanno diritto di chiedere, in qualsiasi tempo, il rimborso delle quote secondo le modalità previste dalle regole di funzionamento del fondo;

- **tipo chiuso**, nel caso di fondo comune di investimento in cui il diritto al rimborso delle quote viene riconosciuto ai partecipanti solo a scadenze predeterminate;

- **Sicav** - Società di investimento a capitale variabile ossia società per azioni a capitale variabile avente per oggetto esclusivo l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante l'offerta al pubblico di proprie azioni.

- **Exchange Traded Fund (ETF o "fondi indicizzati quotati")**. Particolare tipologia di OICR con due principali caratteristiche: sono negoziati in Borsa come un'azione e hanno come unico obiettivo di investimento quello di replicare l'indice al quale si riferiscono (benchmark) attraverso una gestione totalmente passiva. Un ETF riassume in sé perciò

le caratteristiche proprie di un fondo e di un'azione, consentendo agli investitori di sfruttare i punti di forza di entrambi gli strumenti: diversificazione e riduzione del rischio propria dei fondi; flessibilità e trasparenza informativa della negoziazione in tempo reale delle azioni che consentono una valorizzazione immediata delle quote e conferiscono all'investitore la possibilità di utilizzarli per investimenti in ottica di medio-lungo, di breve o di brevissimo periodo.

L'acquirente di un ETF (i) non è esposto al rischio di default della società emittente, è esposto (ii) al rischio che le azioni, le obbligazioni e gli strumenti finanziari in cui l'ETF investe il patrimonio perdano parzialmente o totalmente di valore e (iii) al rischio di cambio qualora la valuta di riferimento dell'indice sia differente da quella di negoziazione (euro): il rendimento potrebbe quindi divergere da quello del benchmark per effetto della svalutazione/rivalutazione di tale valuta rispetto all'euro. A tale tipologia di ETF si affiancano:

- quelli strutturati, la cui quote sono negoziate come semplici azioni con tecniche volte a perseguire rendimenti che non sono solo in funzione dell'andamento dell'indice al quale si riferiscono ma che possono essere volte: a) alla protezione del capitale investito pur partecipando agli eventuali rialzi dell'indice di riferimento; b) a partecipare, tramite meccanismi a leva, in maniera più che proporzionale all'andamento dell'indice di riferimento, moltiplicando i guadagni o le perdite; c) a partecipare in maniera inversamente proporzionale ai movimenti dell'indice di riferimento, generando proventi quando questo scende; d) alla realizzazione di strategie di investimento più complesse;
- sintetici (replica sintetica), detti anche "swap based", la cui replica dell'indice viene realizzata non attraverso l'acquisto, nella stessa proporzione, degli strumenti finanziari che compongono il paniere dell'indice di riferimento o con la creazione di un portafoglio con un campione ottimizzato di strumenti finanziari, ma tramite la stipula di un contratto derivato (swap). Con il contratto di swap, l'ETF investe in un paniere di strumenti finanziari, detto "substitute basket", e paga la performance del citato paniere alla controparte swap, che a sua volta retrocede all'ETF il rendimento dell'indice di riferimento, al netto dei costi. Il contratto di swap introduce un potenziale rischio controparte rappresentato dal rischio che il soggetto con cui è stato sottoscritto il derivato non onori gli impegni assunti.

#### Altri strumenti finanziari trattati dalla Banca

##### Pronti contro termine (PCT)

L'operazione di pronti contro termine si realizza attraverso l'acquisto da parte del Cliente, in una certa data (a pronti), di strumenti finanziari di proprietà della Banca (sottostante); contestualmente la Banca riacquista dal Cliente, alla scadenza convenuta (a termine), i medesimi strumenti finanziari. Il Cliente concordando preventivamente con la Banca il controvalore da versare a pronti ed il controvalore che incasserà a termine, si assicura un rendimento predeterminato (tasso del PCT concordato) svincolato dall'andamento dell'attività finanziaria sottostante. Le operazioni di Pronti contro Termine possono avere ad oggetto soltanto strumenti finanziari rappresentati da titoli di Stato al portatore e obbligazioni non convertibili italiane o estere ed hanno durata determinata, comunque non superiore a sei mesi.

L'operazione è soggetta al rischio controparte, correlato all'affidabilità della Banca che conclude l'operazione di pronti contro termine. L'operazione non è soggetta, altresì, al rischio di mercato, in quanto il Cliente alla chiusura dell'operazione rivende gli strumenti ad un prezzo prefissato.

La maggior parte degli strumenti finanziari sopra elencati, possono o meno essere negoziati in una sede di negoziazione, per tale intendendosi un mercato regolamentato, un sistema multilaterale di negoziazione (MTF) o un sistema organizzato di negoziazione (OTF).

## PARTE "B"

### LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI UN INVESTIMENTO IN STRUMENTI FINANZIARI

Per apprezzare il rischio derivante da un investimento in strumenti finanziari è necessario tenere presenti i seguenti elementi:

- 1) **la variabilità del prezzo dello strumento finanziario;**
- 2) **la sua liquidità;**
- 3) **la divisa in cui è denominato;**
- 4) **gli altri fattori fonte di rischi generali.**

#### 1) La variabilità del prezzo

Il prezzo di ciascun strumento finanziario dipende da numerose circostanze e può variare in modo più o meno accentuato a seconda della sua natura.

##### 1.1) Titoli di capitale e titoli di debito

Occorre distinguere innanzitutto tra **titoli di capitale** e **titoli di debito**.

A parità di altre condizioni, un titolo di capitale è più rischioso di un titolo di debito, in quanto la remunerazione spettante a chi lo possiede è maggiormente legata all'andamento economico della società emittente.

Il detentore di titoli di debito invece rischierà di non essere remunerato solo in caso di

dissesto finanziario della società emittente. Inoltre, in caso di fallimento della società emittente, i detentori di titoli di debito potranno partecipare, con gli altri creditori, alla suddivisione - che comunque si realizza in tempi solitamente molto lunghi - dei proventi derivanti dal realizzo delle attività della società, mentre è pressoché escluso che i detentori di titoli di capitale possano vedersi restituire una parte di quanto investito.

##### 1.2) Rischio specifico e rischio generico

Sia per i titoli di capitale che per i titoli di debito, il rischio può essere idealmente scomposto in due componenti: il rischio specifico ed il rischio generico (o sistematico).

Il rischio specifico dipende dalle caratteristiche peculiari dell'emittente (vedi il successivo punto 1.3) e può essere diminuito sostanzialmente attraverso la suddivisione del proprio investimento tra titoli emessi da emittenti diversi (diversificazione del portafoglio), mentre il rischio sistematico rappresenta quella parte di variabilità del prezzo di ciascun titolo che dipende dalle fluttuazioni del mercato e non può essere eliminato per il tramite della diversificazione.

Il rischio sistematico per i titoli di capitale trattati su un mercato organizzato si origina dalle variazioni del mercato in generale; variazioni che possono essere identificate nei movimenti dell'indice del mercato.

Il rischio sistematico dei titoli di debito (vedi il successivo punto 1.4) si origina dalle fluttuazioni dei tassi d'interesse di mercato che si ripercuotono sui prezzi (e quindi sui rendimenti) dei titoli in modo tanto più accentuato quanto più lunga è la loro vita residua; la vita residua di un titolo ad una certa data è rappresentata dal periodo di tempo che deve trascorrere da tale data al momento del suo rimborso.

##### 1.3) Il rischio emittente

Per gli investimenti in strumenti finanziari è fondamentale apprezzare la solidità patrimoniale delle società emittenti e le prospettive economiche delle medesime tenuto conto delle caratteristiche dei settori in cui le stesse operano.

Si deve considerare che i prezzi dei titoli di capitale riflettono in ogni momento una media delle aspettative che i partecipanti al mercato hanno circa le prospettive di guadagno delle imprese emittenti.

Con riferimento ai titoli di debito, il rischio che le società o gli enti finanziari emittenti non siano in grado di pagare gli interessi o di rimborsare il capitale prestatato si riflette nella misura degli interessi che tali obbligazioni garantiscono all'Investitore. Quanto maggiore è la rischiosità percepita dell'emittente tanto maggiore è il tasso d'interesse che l'emittente dovrà corrispondere all'Investitore.

Per valutare la congruità del tasso d'interesse pagato da un titolo si devono tenere presenti i tassi d'interessi corrisposti dagli emittenti il cui rischio è considerato più basso, ed in particolare il rendimento offerto dai titoli di Stato, con riferimento a emissioni con pari scadenza.

##### 1.4) Il rischio d'interesse

Con riferimento ai titoli di debito, l'Investitore deve tener presente che la misura effettiva degli interessi si adegua continuamente alle condizioni di mercato attraverso variazioni del prezzo dei titoli stessi. Il rendimento di un titolo di debito si avvicinerà a quello incorporato nel titolo stesso al momento dell'acquisto solo nel caso in cui il titolo stesso venisse detenuto dall'Investitore fino alla scadenza.

Qualora l'Investitore avesse necessità di smobilizzare l'investimento prima della scadenza del titolo, il rendimento effettivo potrebbe rivelarsi diverso da quello garantito dal titolo al momento del suo acquisto.

In particolare, per i titoli che prevedono il pagamento di interessi in modo predefinito e non modificabile nel corso della durata del prestito (titoli a tasso fisso), più lunga è la vita residua maggiore è la variabilità del prezzo del titolo stesso rispetto a variazioni dei tassi d'interesse di mercato. Ad esempio, si consideri un titolo zero coupon - titolo a tasso fisso che prevede il pagamento degli interessi in un'unica soluzione alla fine del periodo - con vita residua 10 anni e rendimento del 10% all'anno; l'aumento di un punto percentuale dei tassi di mercato determina, per il titolo suddetto, una diminuzione del prezzo del 8,6%.

È dunque importante per l'Investitore, al fine di valutare l'adeguatezza del proprio investimento in questa categoria di titoli, verificare entro quali tempi potrà avere necessità di smobilizzare l'investimento.

##### 1.5) L'effetto della diversificazione degli investimenti. Gli organismi di investimento collettivo del risparmio

Come si è accennato, il rischio specifico di un particolare strumento finanziario può essere ridotto attraverso la diversificazione, cioè suddividendo l'investimento tra più strumenti finanziari. La diversificazione può tuttavia risultare costosa e difficile da attuare per un Investitore con un patrimonio limitato. L'Investitore può raggiungere un elevato grado di diversificazione a costi contenuti investendo il proprio patrimonio in quote o azioni di organismi di investimento collettivo (Fondi comuni d'investimento e Società d'investimento a capitale variabile - Sicav). Questi organismi investono le disponibilità versate dai risparmiatori tra le diverse tipologie di titoli previsti dai regolamenti o programmi di investimento adottati. Con riferimento a fondi comuni aperti, ad esempio, i risparmiatori possono entrare o uscire dall'investimento acquistando o vendendo le quote del fondo sulla base del valore teorico (maggiorato o diminuito delle commissioni previste) della quota; valore che si ottiene dividendo il valore dell'intero portafoglio gestito del fondo, calcolato ai prezzi di mercato, per il numero delle quote in circolazione.

Occorre sottolineare che **gli investimenti in queste tipologie di strumenti finanziari possono comunque risultare rischiosi** a causa delle caratteristiche degli strumenti finanziari in cui prevedono d'investire (ad esempio, fondi che investono solo in titoli emessi da società operanti in un particolare settore o in titoli emessi da società aventi sede in determinati Stati) oppure a causa di una insufficiente diversificazione degli investimenti.

### 2) La liquidità

Il rischio di liquidità è legato alla presenza di ostacoli o limitazioni allo smobilizzo entro un lasso di tempo ragionevole del proprio investimento, senza perdita di valore rispetto al suo prezzo equo. La presenza di un termine fisso per la liquidazione costituisce un elemento di illiquidità, soprattutto in assenza di un mercato di trattazione per il titolo. Anche le caratteristiche del mercato in cui il titolo è trattato incidono sulla liquidità: in generale, a parità di altre condizioni, i titoli trattati su mercati regolamentati/MTF sono più liquidi dei titoli non trattati su detti mercati. Occorre quindi considerare che lo smobilizzo di titoli trattati in mercati a cui sia difficile accedere, può comunque comportare per l'investitore difficoltà di liquidare i propri investimenti e la necessità di sostenere costi aggiuntivi.

### 3) La divisa

Qualora uno strumento finanziario sia denominato in una divisa diversa da quella di riferimento per l'investitore, tipicamente l'euro per l'investitore italiano, al fine di valutare la rischiosità complessiva dell'investimento occorre tenere presente la volatilità del rapporto di cambio tra la divisa di riferimento (l'euro) e la divisa estera in cui è denominato l'investimento.

**L'investitore deve considerare che i rapporti di cambio con le divise di molti paesi, in particolare di quelli in via di sviluppo, sono altamente volatili e che comunque l'andamento dei tassi di cambio può condizionare il risultato complessivo dell'investimento.**

### 4) Gli altri fattori fonte di rischi generali

#### 4.1) Denaro e valori depositati

L'intermediario informa l'investitore circa le salvaguardie previste per le somme di denaro ed i valori depositati per l'esecuzione delle operazioni, in particolare, nel caso di sua insolvenza. La possibilità di rientrare in possesso del proprio denaro e dei valori depositati potrebbe essere condizionata da particolari disposizioni normative vigenti nei luoghi in cui ha sede il depositario nonché dagli orientamenti degli organi a cui, nei casi di insolvenza, vengono attribuiti i poteri di regolare i rapporti patrimoniali del soggetto dissestato.

#### 4.2) Commissioni ed altri oneri

Prima di avviare l'operatività, l'investitore deve ottenere dettagliate informazioni a riguardo di tutte le commissioni, spese ed altri oneri che saranno dovute all'intermediario. Tali informazioni devono essere comunque riportate nel Contratto di gestione di portafogli. L'investitore deve sempre considerare che tali oneri andranno sottratti ai guadagni eventualmente ottenuti nelle operazioni effettuate mentre si aggiungeranno alle perdite subite.

#### 4.3) Operazioni eseguite in mercati aventi sede in altre giurisdizioni

Le operazioni eseguite su mercati aventi sede all'estero, incluse le operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari trattati anche in mercati nazionali, potrebbero esporre l'investitore a rischi aggiuntivi. Tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotte garanzie e protezioni agli investitori. Prima di eseguire qualsiasi operazione su tali mercati, l'investitore dovrebbe informarsi sulle regole che riguardano tali operazioni. Deve inoltre considerare che, in tali casi, l'autorità di controllo sarà impossibilitata ad assicurare il rispetto delle norme vigenti nelle giurisdizioni dove le operazioni vengono eseguite. L'investitore dovrebbe quindi informarsi circa le norme vigenti su tali mercati e le eventuali azioni che possono essere intraprese con riferimento a tali operazioni.

#### 4.4) Sistemi elettronici di supporto alle negoziazioni

Gran parte dei sistemi di negoziazione elettronici o ad asta gridata sono supportati da sistemi computerizzati per le procedure di trasmissione degli ordini (*order routing*), per l'incrocio, la registrazione e la compensazione delle operazioni. Come tutte le procedure automatizzate, i sistemi sopra descritti possono subire temporanei arresti o essere soggetti a malfunzionamenti.

La possibilità per l'investitore di essere risarcito per perdite derivanti direttamente o indirettamente dagli eventi sopra descritti potrebbe essere compromessa da limitazioni di responsabilità stabilite dai fornitori dei sistemi o dai mercati. L'intermediario informa l'investitore circa le limitazioni di responsabilità suddette connesse alle operazioni che si accinge a porre in essere.

#### 4.5) Sistemi elettronici di negoziazione

I sistemi di negoziazione computerizzati possono essere diversi tra loro oltre che differire dai sistemi di negoziazione "gridati". Gli ordini da eseguirsi su mercati che si avvalgono di sistemi di negoziazione computerizzati potrebbero risultare non eseguiti secondo le modalità specificate dall'investitore - o risultare ineseguiti nel caso i sistemi di negoziazione suddetti subissero malfunzionamenti o arresti imputabili all'*hardware* o al *software* dei sistemi medesimi.

#### 4.6) Operazioni eseguite fuori da una sede di negoziazione

Gli intermediari possono eseguire operazioni fuori da una sede di negoziazione. L'intermediario a cui si rivolge l'investitore potrebbe anche porsi in contropartita diretta con il Cliente (agire, cioè, in conto proprio). Per le operazioni effettuate fuori da una sede di negoziazione può risultare difficoltoso o impossibile liquidare uno strumento finanziario o apprezzarne il valore effettivo e valutare l'effettiva esposizione al rischio, in particolare qualora lo strumento finanziario non sia trattato su alcun mercato organizzato. Per questi motivi, tali operazioni comportano l'assunzione di rischi più elevati. Prima di effettuare tali tipologie di operazioni, l'investitore deve assumere tutte le informazioni rilevanti sulle medesime, le norme applicabili ed i rischi conseguenti.

## PARTE "C"

### LA RISCHIOSITÀ DEGLI INVESTIMENTI IN STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI

Gli strumenti finanziari derivati sono caratterizzati da una rischiosità molto elevata il cui apprezzamento da parte dell'investitore è ostacolato dalla loro complessità.

E' quindi necessario che l'investitore concluda un'operazione avente ad oggetto tali strumenti solo dopo averne compreso la natura ed il grado di esposizione al rischio che essa comporta. L'investitore deve considerare che la complessità di tali strumenti può favorire l'esecuzione di operazioni non adeguate con il proprio profilo finanziario. Si consideri che, in generale, la negoziazione di strumenti finanziari derivati non è adatta per molti investitori. Una volta valutato il rischio dell'operazione, l'intermediario informa l'investitore se l'investimento è adeguato con il suo profilo finanziario.

Si illustrano di seguito alcune caratteristiche di rischio dei più diffusi strumenti finanziari derivati.

#### 1) Future

##### 1.1) L'effetto "leva"

Le operazioni su *future* comportano un elevato grado di rischio. L'ammontare del margine iniziale è ridotto (pochi punti percentuali) rispetto al valore dei contratti e ciò produce il così detto "effetto di leva". Questo significa che un movimento dei prezzi di mercato relativamente piccolo avrà un impatto proporzionalmente più elevato sui fondi depositati presso l'intermediario: tale effetto potrà risultare a sfavore o a favore dell'investitore. Il margine versato inizialmente, nonché gli ulteriori versamenti effettuati per mantenere la posizione, potranno di conseguenza andare perduti completamente. Nel caso i movimenti di mercato siano a sfavore dell'investitore, egli può essere chiamato a versare fondi ulteriori con breve preavviso al fine di mantenere aperta la propria posizione in *future*. Se l'investitore non provvede ad effettuare i versamenti addizionali richiesti entro il termine comunicato, la posizione può essere liquidata in perdita e l'investitore debitore di ogni altra passività prodottasi.

##### 1.2) Ordini e strategie finalizzate alla riduzione del rischio

Talune tipologie di ordini finalizzate a ridurre le perdite entro certi ammontari massimi predeterminati possono risultare inefficaci in quanto particolari condizioni di mercato potrebbero rendere impossibile l'esecuzione di tali ordini. Anche strategie d'investimento che utilizzano combinazioni di posizioni, quali le "proposte combinate standard" potrebbero avere la stessa rischiosità di singole posizioni "lunghe" o "corte".

#### 2) Opzioni

Le operazioni in opzioni comportano un elevato livello di rischio. L'investitore che intenda negoziare opzioni deve preliminarmente comprendere il funzionamento delle tipologie di contratti che intende negoziare (*put e call*).

##### 2.1) L'acquisto di un'opzione

L'acquisto di un'opzione è un investimento altamente volatile ed è molto elevata la probabilità che l'opzione giunga a scadenza senza alcun valore. In tal caso, l'investitore avrà perso l'intera somma utilizzata per l'acquisto del premio più le commissioni.

A seguito dell'acquisto di un'opzione, l'investitore può mantenere la posizione fino a scadenza o effettuare un'operazione di segno inverso, oppure, per le opzioni di tipo "americano", esercitarla prima della scadenza.

L'esercizio dell'opzione può comportare o il regolamento in denaro di un differenziale oppure l'acquisto o la consegna dell'attività sottostante. Se l'opzione ha per oggetto contratti *future*, l'esercizio della medesima determinerà l'assunzione di una posizione in *future* e le connesse obbligazioni concernenti l'adeguamento dei margini di garanzia.

Un investitore che si accingesse ad acquistare un'opzione relativa ad un'attività il cui prezzo di mercato fosse molto distante dal prezzo a cui risulterebbe conveniente esercitare l'opzione (*deep out of the money*), deve considerare che la possibilità che l'esercizio dell'opzione diventi profittevole è remota.

##### 2.2) La vendita di un'opzione

La vendita di un'opzione comporta in generale l'assunzione di un rischio molto più elevato di quello relativo al suo acquisto. Infatti, anche se il premio ricevuto per l'opzione venduta è fisso, le perdite che possono prodursi in capo al venditore dell'opzione possono essere potenzialmente illimitate.

Se il prezzo di mercato dell'attività sottostante si muove in modo sfavorevole, il venditore dell'opzione sarà obbligato ad adeguare i margini di garanzia al fine di mantenere la posizione assunta. Se l'opzione venduta è di tipo "americano", il venditore potrà essere in qualsiasi momento chiamato a regolare l'operazione in denaro o ad acquistare o

consegnare l'attività sottostante. Nel caso l'opzione venduta abbia ad oggetto contratti *future*, il venditore assumerà una posizione in *future* e le connesse obbligazioni concernenti l'adeguamento dei margini di garanzia.

L'esposizione al rischio del venditore può essere ridotta detenendo una posizione sul sottostante (titoli, indici o altro) corrispondente a quella con riferimento alla quale l'opzione è stata venduta.

### 3) Gli altri fattori fonte di rischio comuni alle operazioni in *future* e opzioni

Oltre ai fattori fonte di rischi generali già illustrati nella Parte "B", l'Investitore deve considerare i seguenti ulteriori elementi.

#### 3.1) Termini e condizioni contrattuali

L'Investitore deve essere informato circa i termini e le condizioni dei contratti derivati su cui ha intenzione di operare. Particolare attenzione deve essere prestata alle condizioni per le quali l'Investitore può essere obbligato a consegnare o a ricevere l'attività sottostante il contratto *future* e, con riferimento alle opzioni, alle date di scadenza e alle modalità di esercizio.

In talune particolari circostanze, le condizioni contrattuali potrebbero essere modificate con decisione dell'organo di vigilanza del mercato o della clearing house al fine di incorporare gli effetti di cambiamenti riguardanti le attività sottostanti.

#### 3.2) Sospensione o limitazione degli scambi e della relazione tra i prezzi

Condizioni particolari di illiquidità del mercato nonché l'applicazione di talune regole vigenti su alcuni mercati (quali le sospensioni derivanti da movimenti di prezzo anomali c.d. *circuit breakers*), possono accrescere il rischio di perdite rendendo impossibile effettuare operazioni o liquidare o neutralizzare le posizioni. Nel caso di posizioni derivanti dalla vendita di opzioni ciò potrebbe incrementare il rischio di subire delle perdite. Si aggiunga che le relazioni normalmente esistenti tra il prezzo dell'attività sottostante e lo strumento derivato potrebbero non tenere quando, ad esempio, un contratto *future* sottostante ad un contratto di opzione fosse soggetto a limiti di prezzo mentre l'opzione non lo fosse. L'assenza di un prezzo del sottostante potrebbe rendere difficoltoso il giudizio sulla significatività della valorizzazione del Contratto derivato.

#### 3.3) Rischio di cambio

I guadagni e le perdite relativi a contratti denominati in divise diverse da quella di riferimento per l'Investitore (tipicamente l'Euro) potrebbero essere condizionati dalle variazioni dei tassi di cambio.

### 4) Warrant

Le operazioni in *warrant* comportano un particolare livello di rischio. L'Investitore che intenda negoziare questi strumenti finanziari derivati deve preliminarmente comprendere il funzionamento delle tipologie sulle quali intende operare. L'acquisto di un *warrant* è un investimento altamente volatile ed è molto elevata la probabilità che giungano a scadenza con un valore anche notevolmente ridotto o addirittura senza alcun valore. Valgono, anche per il *warrant*, i fattori fonte di rischi generali già illustrati nella Parte "B".

### 5) Covered warrant

Le operazioni in *covered warrant* comportano un elevato livello di rischio. Oltre ai fattori fonte di rischi generali già illustrati nella Parte "B", valgono per il *covered warrant* le stesse avvertenze indicate al precedente punto 4) *Warrant*. Inoltre l'Investitore deve considerare i seguenti ulteriori elementi.

Come per i rischi descritti precedentemente per indicare cos'è l'effetto leva, anche nel caso di *covered warrant* il costo di acquisto di detti strumenti finanziari è ridotto (pochi punti percentuali) rispetto al valore delle attività sottostanti e ciò produce il cosiddetto "effetto di leva". Questo significa che un movimento dei prezzi di mercato delle attività sottostanti relativamente piccolo, avrà un impatto proporzionalmente più elevato sul valore di mercato del *covered warrant*: tale effetto potrà risultare a sfavore o a favore dell'Investitore. Tale effetto leva, però, diversamente da quanto descritto sopra in merito ai *future*, non è interessato da eventuali incrementi del margine versato inizialmente, e, conseguentemente, la perdita potenziale massima non può superare il costo di acquisto dello strumento finanziario più le commissioni.

In talune particolari circostanze le condizioni contrattuali potrebbero essere modificate con decisione dell'organo di vigilanza del mercato o della clearing house al fine di incorporare gli effetti di cambiamenti riguardanti le attività sottostanti.

Condizioni particolari di illiquidità del mercato nonché l'applicazione di talune regole vigenti su alcuni mercati (quali le sospensioni derivanti da movimenti di prezzo anomali c.d. *circuit breakers*), possono accrescere il rischio di perdite rendendo impossibile effettuare operazioni o liquidare le posizioni.

Si aggiunga che le relazioni normalmente esistenti tra il prezzo dell'attività sottostante e lo strumento derivato potrebbero non tenere quando, ad esempio, la prima fosse soggetta a limiti di prezzo mentre il *covered warrant* non lo fosse. L'assenza di un prezzo del sottostante potrebbe rendere difficoltoso il giudizio sulla significatività della valorizzazione dello strumento finanziario derivato.

Conseguentemente, un Investitore che si accingesse ad acquistare un *covered warrant* relativo ad un'attività il cui prezzo di mercato fosse molto distante dal prezzo di esercizio dello stesso *covered warrant* (*deep out of the money*), deve considerare che la possibilità di profitto inerente detto esercizio diventi remota.

### 6) Certificate

Le operazioni in *certificate* comportano un consistente livello di rischio e, conseguentemente, la possibilità che il valore dello strumento finanziario si riduca, anche notevolmente, è elevato. Per tale ragione il Cliente potrebbe perdere anche l'intera somma utilizzata per l'acquisto di detti strumenti finanziari più le commissioni, salvo che la struttura del *certificate* preveda un importo minimo di rimborso a scadenza.

Oltre ai fattori fonte di rischi generali già illustrati nella Parte "B", il Cliente deve considerare che molti degli elementi di rischio indicati per il *covered warrant* possono riguardare anche il *certificate*, quali: (a) il regolamento in denaro di un differenziale e non solo l'acquisto o la consegna dell'attività sottostante; (b) l'"effetto leva" che non comporta però una perdita potenziale superiore al costo di acquisto più le commissioni; (c) i rischi derivanti dal cambiamento delle condizioni contrattuali; (d) le particolari condizioni di illiquidità del mercato; (e) la possibilità che la proporzionalità tra i prezzi dello strumento finanziario e l'attività sottostante possa venire meno, rendendo difficoltoso il giudizio sulla significatività della valorizzazione dello stesso strumento finanziario.

### 7) Operazioni su strumenti derivati eseguite fuori da una sede di negoziazione. Gli swap

Gli intermediari possono eseguire operazioni su strumenti finanziari derivati fuori da una sede di negoziazione. L'intermediario a cui si rivolge l'Investitore potrebbe anche porsi in contropartita diretta con il Cliente (agire, cioè, in conto proprio). Per le operazioni effettuate fuori dai mercati organizzati può risultare difficoltoso o impossibile liquidare una posizione o apprezzarne il valore effettivo e valutare l'effettiva esposizione al rischio. Per questi motivi, tali operazioni comportano l'assunzione di rischi più elevati.

Le norme applicabili per tali tipologie di transazioni, poi, potrebbero risultare diverse e fornire una tutela minore all'Investitore. Prima di effettuare tali tipologie di operazioni l'Investitore deve considerare tutte le informazioni rilevanti sulle medesime, le norme applicabili ed i rischi conseguenti.

#### 7.1) I contratti di swap

I contratti di *swap* comportano un elevato grado di rischio. Per questi contratti non esiste un mercato secondario e non esiste una forma standard. Esistono, al più, modelli standardizzati di contratto che sono solitamente adattati caso per caso nei dettagli. Per questi motivi potrebbe non essere possibile porre termine al contratto prima della scadenza concordata, se non sostenendo oneri elevati.

Alla stipula del contratto, il valore di uno *swap* è sempre nullo ma esso può assumere rapidamente un valore negativo (o positivo) a seconda di come si muove il parametro a cui è collegato il contratto.

Prima di sottoscrivere un contratto, l'Investitore deve essere sicuro di aver ben compreso in quale modo e con quale rapidità le variazioni del parametro di riferimento si riflettono sulla determinazione dei differenziali che dovrà pagare o ricevere.

In determinate situazioni, l'Investitore può essere chiamato dall'intermediario a versare margini di garanzia anche prima della data di regolamento dei differenziali.

Per questi contratti è particolarmente importante che la controparte dell'operazione sia solida patrimonialmente, poiché nel caso dal contratto si origini un differenziale a favore dell'Investitore esso potrà essere effettivamente percepito solo se la controparte risulterà solvibile. Nel caso il contratto sia stipulato con una controparte terza, l'Investitore deve informarsi della solidità della stessa e accertarsi che l'intermediario risponderà in proprio nel caso di insolvenza della controparte.

## PARTE "D"

### LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI UN INVESTIMENTO IN PRODOTTI DI INVESTIMENTO ASSICURATIVI

I prodotti di investimento assicurativi descritti nella precedente Parte "A", sono il risultato di due componenti distinte: assicurativa e finanziaria. Quella assicurativa deriva dalla natura di polizze vita così come disciplinate dal codice civile e dalla regolamentazione di vigilanza prevista. La componente finanziaria deriva invece dal fatto che l'impresa di assicurazione investe i premi netti ricevuti dai Clienti sottoscrittori in strumenti finanziari sottostanti (ad esempio obbligazioni eventualmente abbinate ad opzioni, fondi comuni di investimento, ecc.). Quindi la polizza assicurativa sarà soggetta, per quanto riguarda gli strumenti finanziari sottostanti, ai rischi richiamati nelle precedenti Parte "B" e "C", ove applicabili.

La combinazione delle due componenti, unita alla varietà delle tipologie contrattuali che regolano tali prodotti, generano diversi gradi di rischiosità che impongono al Cliente di comprendere preliminarmente il funzionamento e le caratteristiche dei prodotti di investimento assicurativi che intende sottoscrivere.

Di seguito si riporta una descrizione dei principali rischi inerenti le tipologie di prodotti di investimento assicurativi analizzate nella sezione A:

- *Polizza rivalutabile*: la normativa stabilisce in modo dettagliato le attività in cui possono essere investite le risorse della gestione separata. Sul capitale investito è inoltre prevista la garanzia dell'impresa di assicurazione di restituzione del capitale e/o rendimento minimo riconosciuta alla scadenza o in caso di morte dell'assicurato. L'indicazione delle garanzie è riportata nelle Condizioni di Assicurazione del singolo prodotto.

- **Polizza Index Linked:** l'investitore-contraente assume il rischio connesso all'andamento di tale parametro di riferimento. Questi prodotti, di fatto, associando una copertura assicurativa ad un titolo strutturato, sono soggetti come i titoli strutturati stessi a più fonti di rischio: da una parte il rischio derivante dall'andamento dell'attività sottostante cui è legata la componente derivativa, dall'altra parte il rischio di tasso di interesse dato dalla componente obbligazionaria. I prodotti index linked possono prevedere la garanzia di restituzione del capitale investito a scadenza; in questi casi il rischio legato alla variabilità di prezzo a carico dell'investitore-contraente si concretizza solo nel corso della durata dell'investimento e non a scadenza. I prodotti index linked sono soggetti, inoltre, al rischio controparte, ossia al rischio connesso all'eventualità che l'emittente dello strumento finanziario, per effetto di un deterioramento della propria solidità patrimoniale, non sia in grado di rimborsare il titolo strutturato cui è collegato il prodotto; in tal caso è possibile che il valore delle prestazioni dei prodotti di investimento assicurativi risulti inferiore a quanto contrattualmente previsto.

- **Polizza Unit Linked:** polizza le cui prestazioni principali sono direttamente collegate al valore di quote di organismi di investimento collettivo del risparmio o di fondi interni e comportano i rischi connessi alle variazioni del valore delle quote stesse; il valore della quota di un fondo interno assicurativo/OICR risente a sua volta delle oscillazioni del prezzo degli strumenti finanziari in cui sono investite le risorse del fondo. La presenza di tali rischi può determinare la possibilità di non ottenere, al momento del rimborso, la restituzione del capitale investito dall'investitore-contraente.

- **Operazione di Capitalizzazione:** qualora siano collegati ad una gestione separata, questi prodotti non presentano rischi specifici per l'investitore-contraente. Nel caso in cui, invece, i prodotti siano collegati ad un fondo interno o ad un parametro di riferimento, sono presenti i rischi descritti, rispettivamente, per le Unit Linked o per le Index Linked.

- **Polizza Multiramo:** la polizza prevede la compresenza di una componente rivalutabile collegata a una Gestione Separata e di una componente Unit Linked. Sono pertanto presenti i rischi descritti, rispettivamente per la Polizza rivalutabile e per la Polizza Unit Linked.

La distribuzione al pubblico di tali prodotti è soggetta alla preventiva predisposizione di un KID (*Key Information Document*) e di un Set Informativo, conformemente alle disposizioni della normativa vigente. Nei predetti documenti sono indicate tutte le caratteristiche, le informazioni e i rischi inerenti al prodotto. La Banca si impegna a fornirne copia al Cliente o potenziale Cliente. Sarà cura del Cliente o potenziale Cliente, prima della sottoscrizione di un prodotto finanziario assicurativo, prendere visione di tutte le informazioni riportate nei documenti stessi.

## PARTE "E"

### IL SERVIZIO DI GESTIONE DI PORTAFOGLI, LE SUE TIPOLOGIE PRINCIPALI ED I RISCHI AD ESSO CONNESSI

Il servizio di investimento di gestione di portafogli consente di avvalersi delle competenze di professionisti del settore nella scelta degli strumenti finanziari in cui investire e nell'esecuzione delle relative operazioni.

A differenza dei Fondi comuni di investimento e delle Sicav, il patrimonio di ogni singolo Cliente non confluisce in un patrimonio collettivo e la gestione di portafoglio viene effettuata separatamente per ogni Cliente. Il patrimonio del Cliente è separato a tutti gli effetti da quello degli altri Clienti dell'intermediario e da quello dell'intermediario medesimo; non può, in particolare, essere utilizzato in nessun caso a favore dei creditori dell'intermediario che cura l'investimento.

L'investitore, con le modalità preconcordate, può intervenire direttamente nel corso dello svolgimento del servizio di Gestione impartendo istruzioni vincolanti per l'intermediario-gestore.

La rischiosità della Linea di Gestione è espressa dalla variabilità dei risultati economici conseguiti dall'intermediario-gestore.

L'investitore può orientare la rischiosità del servizio di Gestione definendo contrattualmente i limiti entro cui devono essere effettuate le scelte di gestione. Tali limiti, complessivamente considerati, definiscono le caratteristiche di una Linea di Gestione e

devono essere riportati obbligatoriamente nell'apposito Contratto scritto.

La rischiosità effettiva della Linea di Gestione, tuttavia, dipende dalle scelte operate dall'intermediario-gestore che, seppure debbano rimanere entro i limiti contrattuali, sono solitamente caratterizzate da ampi margini di discrezionalità circa i titoli da acquistare o vendere e il momento in cui eseguire le operazioni.

Il Cliente deve quindi tener presente che il proprio patrimonio conferito in Gestione, al termine del mandato conferito all'intermediario-gestore, può essere di valore inferiore a quello originariamente investito.

L'investitore deve informarsi approfonditamente presso l'intermediario-gestore sulle caratteristiche e sul grado di rischio della Linea di Gestione che intende prescegliere e deve concludere il Contratto solo se è ragionevolmente sicuro di aver compreso la natura della Linea di Gestione ed il grado di esposizione al rischio che essa comporta.

Il Cliente e l'intermediario-gestore potranno addivenire alla conclusione del Contratto solamente se, una volta apprezzato il grado di rischio della Linea di Gestione prescelta, l'investimento sia adeguato per l'investitore, con particolare riferimento alle conoscenze, alle esperienze, alla situazione finanziaria e agli obiettivi d'investimento di quest'ultimo.

#### 1) La rischiosità di una linea di gestione

L'investitore può orientare la rischiosità di una Linea di Gestione principalmente attraverso la definizione: a) delle categorie di strumenti finanziari in cui può essere investito il patrimonio del Cliente e dai limiti previsti per ciascuna categoria; b) del grado di leva finanziaria utilizzabile nell'ambito della Linea di Gestione.

##### 1.1) Gli strumenti finanziari inseribili nella Linea di Gestione

Con riferimento alle categorie di strumenti finanziari ed alla valutazione del rischio che tali strumenti comportano per l'investitore, si rimanda alla parte del presente documento sulla valutazione del rischio di un investimento in strumenti finanziari. Le caratteristiche di rischio di una Linea di Gestione tenderanno a riflettere la rischiosità degli strumenti finanziari in cui esse possono investire, in relazione alla quota che tali strumenti rappresentano rispetto al patrimonio gestito.

Ad esempio, una Linea di Gestione che preveda l'investimento di una percentuale rilevante del patrimonio in titoli a basso rischio, avrà caratteristiche di rischio simili; al contrario, ove la percentuale d'investimenti a basso rischio prevista fosse relativamente piccola, la rischiosità complessiva della Linea di Gestione sarà diversa e più elevata.

##### 1.2) La leva finanziaria

Nel Contratto di Gestione deve essere stabilita la misura massima della leva finanziaria della Linea di Gestione; la leva è rappresentata da un numero uguale o superiore all'unità.

Si premette che per molti Investitori deve considerarsi adeguata una leva finanziaria pari ad uno. In questo caso, infatti, essa non influisce sulla rischiosità della Linea di Gestione.

La leva finanziaria, in sintesi, misura di quante volte l'intermediario-gestore può incrementare il controvalore degli strumenti finanziari detenuti in Gestione per conto del Cliente rispetto al patrimonio di pertinenza del Cliente stesso. L'incremento della leva finanziaria utilizzata comporta un aumento della rischiosità della Linea di Gestione.

#### 2) Gli altri rischi generali connessi al servizio di gestione

##### 2.1) Richiamo

Nell'ambito del servizio di Gestione vengono effettuate dall'intermediario-gestore per conto del Cliente operazioni su strumenti finanziari. E' quindi opportuno che l'investitore prenda conoscenza di quanto riportato al riguardo nelle parti "A", "B", "C" e "D" del presente documento.

##### 2.2) Commissioni ed altri oneri

Prima di concludere il Contratto di Gestione, l'intermediario fornisce dettagliate informazioni all'investitore inerenti le commissioni e le modalità di calcolo delle medesime, le spese e gli altri oneri dovuti all'intermediario-gestore. Tali informazioni sono comunque riportate nel Contratto di Gestione di portafogli.

##### 3) Le principali tipologie di Gestione

Elenchiamo qui di seguito le principali tipologie di gestioni patrimoniali. Tutte le linee attualmente da noi proposte sono caratterizzate da leva finanziaria pari a uno.

**CARATTERISTICHE DELLE LINEE DI GESTIONE**

Linee di investimento che prevedono investimenti prevalentemente nei seguenti valori mobiliari:

- titoli di debito;
- quote e azioni emesse da OICR delle seguenti categorie: liquidità e obbligazionari.

LINEE	FINALITA' DELL' INVESTIMENTO	RISCHIOSITA' DELL' INVESTIMENTO	PARAMETRO/BENCHMARK	COMMISSIONI DI GESTIONE SPECIFICHE
Liquidità (può ricomprendere titoli assoggettabili a bail-in)	Conservare il capitale impiegando la liquidità in strumenti finanziari a basso rischio.	Ipotizzabili solo modestissime oscillazioni del valore del capitale investito e solo perdite di minima entità.	100% Indice Euribor cap 3 mesi.	Commissioni di gestione trimestrali posticipate calcolate sulla consistenza patrimoniale (giacenza media) di periodo: 0,075%.
Monetaria (può ricomprendere titoli assoggettabili a bail-in)	Conservare il capitale impiegando la liquidità in strumenti finanziari a basso rischio.	Ipotizzabili solo modestissime oscillazioni del valore del capitale investito e solo perdite di minima entità.	100% Indice MTS Tasso Fisso B.T.	Commissioni di gestione trimestrali posticipate calcolate sulla consistenza patrimoniale (giacenza media) di periodo: 0,100%.
Obbligazionaria (può ricomprendere titoli assoggettabili a bail-in)	Conservare il capitale impiegando la liquidità in strumenti finanziari a basso rischio.	Ipotizzabili contenute oscillazioni del valore del capitale investito e perdite di modesta entità.	70% Indice MTS Generale, 30% Indice MTS Tasso Monetario.	Commissioni di gestione trimestrali posticipate calcolate sulla consistenza patrimoniale (giacenza media) di periodo: 0,200%.
Obbligazionaria Inflation Linked (può ricomprendere titoli assoggettabili a bail-in)	Conservare il capitale impiegando la liquidità in strumenti finanziari a basso rischio.	Ipotizzabili contenute oscillazioni del valore del capitale investito e perdite di modesta entità.	100% Indice Merr. Lynch eur inflation linked govt.	Commissioni di gestione trimestrali posticipate calcolate sulla consistenza patrimoniale (giacenza media) di periodo: 0,200%.
Obbligazionaria Governativa Area Euro	Conservare il capitale impiegando la liquidità in strumenti finanziari a basso rischio.	Ipotizzabili contenute oscillazioni del valore del capitale investito e perdite di modesta entità.	100% Bloomberg Barclays euro govt Bond.	Commissioni di gestione trimestrali posticipate calcolate sulla consistenza patrimoniale (giacenza media) di periodo: 0,200%.
Obbligazionaria Dinamica (può ricomprendere titoli assoggettabili a bail-in)	Preservare il capitale privilegiando gli elementi di redditività dell'investimento e limitando la volatilità dei rendimenti.	Ipotizzabili contenute oscillazioni del valore del capitale investito e perdite di modesta entità.	50% Bloomberg Barclays euro Treasury, 50% Barclays 3m eur cash.	Commissioni di gestione trimestrali posticipate calcolate sulla consistenza patrimoniale (giacenza media) di periodo: 0,200%.

Linee di investimento che prevedono investimenti nei seguenti valori mobiliari:

- titoli di debito;
- titoli di capitale;
- quote e azioni emesse da OICR delle seguenti categorie: liquidità, obbligazionari, bilanciati, azionari e flessibili.

LINEE	FINALITA' DELL' INVESTIMENTO	RISCHIOSITA' DELL' INVESTIMENTO	PARAMETRO/BENCHMARK	COMMISSIONI DI GESTIONE SPECIFICHE
Dinamica Bilanciata 15% (può ricomprendere titoli assoggettabili a bail-in)	Preservare il capitale privilegiando gli elementi di redditività dell'investimento e limitando la volatilità dei rendimenti.	Ipotizzabili contenute oscillazioni del valore del capitale investito e perdite di modesta entità.	85% Indice MTS Tasso Fisso B.T., 15% Indice Euro Stoxx 50.	Commissioni di gestione trimestrali posticipate calcolate sulla consistenza patrimoniale (giacenza media) di periodo: 0,250%.
Bilanciata Italia 15% (può ricomprendere titoli assoggettabili a bail-in)	Preservare il capitale privilegiando gli elementi di redditività dell'investimento e limitando la volatilità dei rendimenti.	Ipotizzabili contenute oscillazioni del valore del capitale investito e perdite di modesta entità.	45% Indice MTS Tasso Monetario, 40% Indice MTS Generale, 15% FTSE Mib Index.	Commissioni di gestione trimestrali posticipate calcolate sulla consistenza patrimoniale (giacenza media) di periodo: 0,200%.

LINEE	FINALITA' DELL' INVESTIMENTO	RISCHIOSITA' DELL' INVESTIMENTO	PARAMETRO/BENCHMARK	COMMISSIONI DI GESTIONE SPECIFICHE
Bilanciata Italia 30% (può ricomprendere titoli assoggettabili a bail-in)	Preservare il capitale privilegiando gli elementi di redditività dell'investimento e limitando la volatilità dei rendimenti.	Ipotizzabili contenute oscillazioni del valore del capitale investito e perdite di modesta entità.	20% MTS Tasso Monetario, 50% MTS Generale, 30% FTSE Mib Index.	Commissioni di gestione trimestrali posticipate calcolate sulla consistenza patrimoniale (giacenza media) di periodo: 0,250%.
Bilanciata Italia 50% (può ricomprendere titoli assoggettabili a bail-in)	Rivalutare il capitale equilibrando elementi di redditività e di rivalutabilità dell'investimento, con una moderata volatilità dei rendimenti.	Ipotizzabili oscillazioni di media entità del capitale investito e perdite di media entità.	20% MTS Tasso Monetario, 30% MTS Generale, 50% FTSE Mib Index.	Commissioni di gestione trimestrali posticipate calcolate sulla consistenza patrimoniale (giacenza media) di periodo: 0,250%.
Bilanciata Area Euro 30% (può ricomprendere titoli assoggettabili a bail-in)	Preservare il capitale privilegiando gli elementi di redditività dell'investimento e limitando la volatilità dei rendimenti.	Ipotizzabili contenute oscillazioni del valore del capitale investito e perdite di modesta entità.	20% MTS Tasso Monetario, 50% MTS Generale, 30% Euro Stoxx 50.	Commissioni di gestione trimestrali posticipate calcolate sulla consistenza patrimoniale (giacenza media) di periodo: 0,250%.
Bilanciata Area Euro 50% (può ricomprendere titoli assoggettabili a bail-in)	Rivalutare il capitale equilibrando elementi di redditività e di rivalutabilità dell'investimento, con una moderata volatilità dei rendimenti.	Ipotizzabili oscillazioni di media entità del capitale investito e perdite di media entità.	20% MTS Tasso Monetario, 30% MTS Generale, 50% Euro Stoxx 50.	Commissioni di gestione trimestrali posticipate calcolate sulla consistenza patrimoniale (giacenza media) di periodo: 0,250%.
Bilanciata Dinamica Area Euro 50% (può ricomprendere titoli assoggettabili a bail-in)	Rivalutare il capitale equilibrando elementi di redditività e di rivalutabilità dell'investimento, con una moderata volatilità dei rendimenti.	Ipotizzabili oscillazioni di media entità del capitale investito e perdite di media entità.	50% Bloomberg Barclays Italy govt 1-5 yr, 50% Euro Stoxx 50.	Commissioni di gestione trimestrali posticipate calcolate sulla consistenza patrimoniale (giacenza media) di periodo: 0,250%.
Bilanciata Area Euro 75% (può ricomprendere titoli assoggettabili a bail-in)	Rivalutare il capitale equilibrando elementi di redditività e di rivalutabilità dell'investimento, con una moderata volatilità dei rendimenti.	Ipotizzabili oscillazioni anche rilevanti del valore del capitale investito e perdite di media entità.	10% MTS Tasso Monetario, 15% MTS Generale, 75% Euro Stoxx 50.	Commissioni di gestione trimestrali posticipate calcolate sulla consistenza patrimoniale (giacenza media) di periodo: 0,250%.
Bilanciata Bond euro e azioni internazionali 15% (può ricomprendere titoli assoggettabili a bail-in)	Preservare il capitale privilegiando gli elementi di redditività dell'investimento e limitando la volatilità dei rendimenti.	Ipotizzabili contenute oscillazioni del valore del capitale investito e perdite di modesta entità.	45% MTS Tasso Monetario, 40% MTS Generale, 15% MSCI World euro.	Commissioni di gestione trimestrali posticipate calcolate sulla consistenza patrimoniale (giacenza media) di periodo: 0,200%.
Bilanciata Bond euro e azioni internazionali 30% (può ricomprendere titoli assoggettabili a bail-in)	Preservare il capitale privilegiando gli elementi di redditività dell'investimento e limitando la volatilità dei rendimenti.	Ipotizzabili contenute oscillazioni del valore del capitale investito e perdite di modesta entità.	20% MTS Tasso Monetario, 50% MTS Generale, 30% MSCI World euro.	Commissioni di gestione trimestrali posticipate calcolate sulla consistenza patrimoniale (giacenza media) di periodo: 0,250%.
Bilanciata Bond euro e azioni internazionali 50% (può ricomprendere titoli assoggettabili a bail-in)	Rivalutare il capitale equilibrando elementi di redditività e di rivalutabilità dell'investimento, con una moderata volatilità dei rendimenti.	Ipotizzabili oscillazioni di media entità del capitale investito e perdite di media entità.	20% MTS Tasso Monetario, 30% MTS Generale, 50% MSCI World euro.	Commissioni di gestione trimestrali posticipate calcolate sulla consistenza patrimoniale (giacenza media) di periodo: 0,250%.
Azionaria Italia (può ricomprendere titoli assoggettabili a bail-in)	Rivalutare il capitale equilibrando elementi di redditività e di rivalutabilità dell'investimento, con una moderata volatilità dei rendimenti.	Ipotizzabili oscillazioni anche rilevanti del valore del capitale investito e perdite di media entità.	10% MTS Tasso Monetario, 90% FTSE Mib Index.	Commissioni di gestione trimestrali posticipate calcolate sulla consistenza patrimoniale (giacenza media) di periodo: 0,300%.
Azionaria Area Euro (può ricomprendere titoli assoggettabili a bail-in)	Rivalutare il capitale equilibrando elementi di redditività e di rivalutabilità dell'investimento, con una moderata volatilità dei rendimenti.	Ipotizzabili oscillazioni anche rilevanti del valore del capitale investito e perdite di media entità.	10% MTS Tasso Monetario, 90% Euro Stoxx 50.	Commissioni di gestione trimestrali posticipate calcolate sulla consistenza patrimoniale (giacenza media) di periodo: 0,300%.



LINEE	FINALITA' DELL' INVESTIMENTO	RISCHIOSITA' DELL' INVESTIMENTO	PARAMETRO/BENCHMARK	COMMISSIONI DI GESTIONE SPECIFICHE
Azionaria Area Euro Amministrata  (può ricomprendere titoli assoggettabili a bail-in)	Rivalutare il capitale equilibrando elementi di redditività e di rivalutabilità dell'investimento, con una moderata volatilità dei rendimenti.	Ipotizzabili oscillazioni anche rilevanti del valore del capitale investito e perdite di media entità.	10% MTS Tasso Monetario, 90% Euro Stoxx 50.	Commissioni di gestione trimestrali posticipate calcolate sulla consistenza patrimoniale (giacenza media) di periodo: 0,300%.

**Linee di investimento che prevedono investimenti nei seguenti valori mobiliari:**
**- quote e azioni emesse da OICR delle seguenti categorie: liquidità, obbligazionari e flessibili obbligazionari.**

LINEE	FINALITA' DELL' INVESTIMENTO	RISCHIOSITA' DELL' INVESTIMENTO	PARAMETRO/BENCHMARK	COMMISSIONI DI GESTIONE SPECIFICHE
Obbligazionaria Internazionale	Preservare il capitale privilegiando gli elementi di redditività dell'investimento e limitando la volatilità dei rendimenti.	Ipotizzabili oscillazioni di media entità del capitale investito e perdite di media entità.	20% MTS Tasso Monetario, 80% JP Morgan Global Bond euro.	Commissioni di gestione trimestrali posticipate calcolate sulla consistenza patrimoniale (giacenza media) di periodo: 0,200%.

**Linee di investimento che prevedono investimenti nei seguenti valori mobiliari:**
**- quote e azioni emesse da OICR delle seguenti categorie: liquidità, obbligazionari, bilanciati, azionari e flessibili.**

LINEE	FINALITA' DELL' INVESTIMENTO	RISCHIOSITA' DELL' INVESTIMENTO	PARAMETRO/BENCHMARK	COMMISSIONI DI GESTIONE SPECIFICHE
Bilanciata Internazionale 15%	Preservare il capitale privilegiando gli elementi di redditività dell'investimento e limitando la volatilità dei rendimenti.	Ipotizzabili contenute oscillazioni del valore del capitale investito e perdite di modesta entità.	20% MTS Tasso Monetario, 65% JP Morgan Global Bond euro, 15% MSCI World euro.	Commissioni di gestione trimestrali posticipate calcolate sulla consistenza patrimoniale (giacenza media) di periodo: 0,250%.
Dinamica Bilanciata 30% Valori Responsabili	Rivalutare il capitale equilibrando elementi di redditività e di rivalutabilità dell'investimento, con una moderata volatilità dei rendimenti.	Ipotizzabili oscillazioni di media entità del capitale investito e perdite di media entità.	20%JP Morgan Cash Euro 3 mesi, 30% JP Morgan Global Bond euro, 20%JP Morgan Emu Bond, 30% MSCI Europa euro.	Commissioni di gestione trimestrali posticipate calcolate sulla consistenza patrimoniale (giacenza media) di periodo: 0,250%.
	La banca percepisce degli incentivi per il collocamento di quote di fondi comuni di investimento gestiti da Etica Sgr e per la sottoscrizione di azioni dei comparti della Sicav CBIS Global Funds PLC. La commissione di retrocessione annua, calcolata sulla media trimestrale dei patrimoni giornalieri del fondo, viene liquidata trimestralmente dalle società di gestione alla Banca che provvederà al totale riaccredito delle somme sul conto della Gestione di Portafogli del cliente.			
Bilanciata Multistrategy 15%	Preservare il capitale privilegiando gli elementi di redditività dell'investimento e limitando la volatilità dei rendimenti.	Ipotizzabili contenute oscillazioni del valore del capitale investito e perdite di modesta entità.	85% MTS Tasso Monetario, 15% MSCI World euro.	Commissioni di gestione trimestrali posticipate calcolate sulla consistenza patrimoniale (giacenza media) di periodo: 0,250%.
Bilanciata Multistrategy 30%	Preservare il capitale privilegiando gli elementi di redditività dell'investimento e limitando la volatilità dei rendimenti.	Ipotizzabili contenute oscillazioni del valore del capitale investito e perdite di modesta entità.	70% MTS Tasso Monetario, 30% MSCI World euro.	Commissioni di gestione trimestrali posticipate calcolate sulla consistenza patrimoniale (giacenza media) di periodo: 0,300%.
Bilanciata Internazionale 30%	Preservare il capitale privilegiando gli elementi di redditività dell'investimento e limitando la volatilità dei rendimenti.	Ipotizzabili contenute oscillazioni del valore del capitale investito e perdite di modesta entità.	20% MTS Tasso Monetario, 50% JP Morgan Global Bond euro, 30% MSCI World euro.	Commissioni di gestione trimestrali posticipate calcolate sulla consistenza patrimoniale (giacenza media) di periodo: 0,300%.
Bilanciata Internazionale 50%	Rivalutare il capitale equilibrando elementi di redditività e di rivalutabilità dell'investimento, con una moderata volatilità dei rendimenti.	Ipotizzabili oscillazioni di media entità del capitale investito e perdite di media entità.	20% MTS Tasso Monetario, 30% JP Morgan Global Bond euro, 50% MSCI World euro.	Commissioni di gestione trimestrali posticipate calcolate sulla consistenza patrimoniale (giacenza media) di periodo: 0,300%.
Bilanciata Internazionale 75%	Rivalutare il capitale equilibrando elementi di redditività e di rivalutabilità dell'investimento, con una moderata volatilità dei rendimenti.	Ipotizzabili oscillazioni anche rilevanti del valore del capitale investito e perdite di media entità.	10% MTS Tasso Monetario, 15% JP Morgan Global Bond euro, 75% MSCI World euro.	Commissioni di gestione trimestrali posticipate calcolate sulla consistenza patrimoniale (giacenza media) di periodo: 0,300%.
Azionaria Internazionale	Rivalutare il capitale equilibrando elementi di redditività e di rivalutabilità dell'investimento, con una moderata volatilità dei rendimenti.	Ipotizzabili oscillazioni anche rilevanti del valore del capitale investito e perdite di media entità.	10% MTS Tasso Monetario, 90% MSCI World euro.	Commissioni di gestione trimestrali posticipate calcolate sulla consistenza patrimoniale (giacenza media) di periodo: 0,300%.



LINEE	FINALITA' DELL' INVESTIMENTO	RISCHIOSITA' DELL' INVESTIMENTO	PARAMETRO/BENCHMARK	COMMISSIONI DI GESTIONE SPECIFICHE
Azionaria Cina/India	Rivalutare il capitale equilibrando elementi di redditività e di rivalutabilità dell'investimento, con una moderata volatilità dei rendimenti.	Ipotizzabili oscillazioni anche rilevanti del valore del capitale investito e perdite di media entità.	45% Indice MSCI Golden Dragon euro, 45% Indice MSCI India euro, 10% Indice MTS Tasso Monetario.	Commissioni di gestione trimestrali posticipate calcolate sulla consistenza patrimoniale (giacenza media) di periodo: 0,450%.
Azionaria Est Europa	Rivalutare il capitale equilibrando elementi di redditività e di rivalutabilità dell'investimento, con una moderata volatilità dei rendimenti.	Ipotizzabili oscillazioni anche rilevanti del valore del capitale investito e perdite di media entità.	90% Indice MSCI Emerging Europe euro, 10% Indice MTS Tasso Monetario.	Commissioni di gestione trimestrali posticipate calcolate sulla consistenza patrimoniale (giacenza media) di periodo: 0,450%.
Azionaria India	Rivalutare il capitale equilibrando elementi di redditività e di rivalutabilità dell'investimento, con una moderata volatilità dei rendimenti.	Ipotizzabili oscillazioni anche rilevanti del valore del capitale investito e perdite di media entità.	90% Indice MSCI India euro, 10% Indice MTS Tasso Monetario.	Commissioni di gestione trimestrali posticipate calcolate sulla consistenza patrimoniale (giacenza media) di periodo: 0,450%.
Azionaria Cina	Rivalutare il capitale equilibrando elementi di redditività e di rivalutabilità dell'investimento, con una moderata volatilità dei rendimenti.	Ipotizzabili oscillazioni anche rilevanti del valore del capitale investito e perdite di media entità.	90% Indice MSCI Golden Dragon euro, 10% Indice MTS Tasso Monetario.	Commissioni di gestione trimestrali posticipate calcolate sulla consistenza patrimoniale (giacenza media) di periodo: 0,450%.
Azionaria America Latina	Rivalutare il capitale equilibrando elementi di redditività e di rivalutabilità dell'investimento, con una moderata volatilità dei rendimenti.	Ipotizzabili oscillazioni anche rilevanti del valore del capitale investito e perdite di media entità.	90% Indice MSCI America Latina euro, 10% Indice MTS Tasso Monetario.	Commissioni di gestione trimestrali posticipate calcolate sulla consistenza patrimoniale (giacenza media) di periodo: 0,450%.
Azionaria Brasile, Russia, India e Cina (B.R.I.C.)	Rivalutare il capitale equilibrando elementi di redditività e di rivalutabilità dell'investimento, con una moderata volatilità dei rendimenti.	Ipotizzabili oscillazioni anche rilevanti del valore del capitale investito e perdite di media entità.	90% Indice MSCI B.R.I.C. euro, 10% Indice MTS Tasso Monetario.	Commissioni di gestione trimestrali posticipate calcolate sulla consistenza patrimoniale (giacenza media) di periodo: 0,450%.
Africa e Nuove Frontiere	Rivalutare il capitale equilibrando elementi di redditività e di rivalutabilità dell'investimento, con una moderata volatilità dei rendimenti.	Ipotizzabili oscillazioni anche rilevanti del valore del capitale investito e perdite di media entità.	45% MSCI Africa euro, 45% MSCI Frontier Market euro, 10% MTS Tasso Monetario.	Commissioni di gestione trimestrali posticipate calcolate sulla consistenza patrimoniale (giacenza media) di periodo: 0,450%.
Asia ex-Japan	Rivalutare il capitale equilibrando elementi di redditività e di rivalutabilità dell'investimento, con una moderata volatilità dei rendimenti.	Ipotizzabili oscillazioni anche rilevanti del valore del capitale investito e perdite di media entità.	10% MTS Tasso Monetario, 90% MSCI Asia ex-Japan euro.	Commissioni di gestione trimestrali posticipate calcolate sulla consistenza patrimoniale (giacenza media) di periodo: 0,450%.
Health care	Rivalutare il capitale equilibrando elementi di redditività e di rivalutabilità dell'investimento, con una moderata volatilità dei rendimenti.	Ipotizzabili oscillazioni anche rilevanti del valore del capitale investito e perdite di media entità.	10% MTS Tasso Monetario, 90% MSCI World Health care.	Commissioni di gestione trimestrali posticipate calcolate sulla consistenza patrimoniale (giacenza media) di periodo: 0,450%.
Food & Water	Rivalutare il capitale equilibrando elementi di redditività e di rivalutabilità dell'investimento, con una moderata volatilità dei rendimenti.	Ipotizzabili oscillazioni anche rilevanti del valore del capitale investito e perdite di media entità.	10% MTS Tasso Monetario, 45% MSCI World Food Products -euro-, 45% SGI World Water Indx CW -euro-.	Commissioni di gestione trimestrali posticipate calcolate sulla consistenza patrimoniale (giacenza media) di periodo: 0,450%.
Clean Energy	Rivalutare il capitale equilibrando elementi di redditività e di rivalutabilità dell'investimento, con una moderata volatilità dei rendimenti.	Ipotizzabili oscillazioni anche rilevanti del valore del capitale investito e perdite di media entità.	10% MTS Tasso Monetario, 45% S&P Global Clean Energy Euro, 45% Dax Global Alternative Energy.	Commissioni di gestione trimestrali posticipate calcolate sulla consistenza patrimoniale (giacenza media) di periodo: 0,450%.
Technology	Rivalutare il capitale equilibrando elementi di redditività e di rivalutabilità dell'investimento, con una moderata volatilità dei rendimenti.	Ipotizzabili oscillazioni anche rilevanti del valore del capitale investito e perdite di media entità.	10% MTS Tasso Monetario, 90% MSCI World Information Technology euro.	Commissioni di gestione trimestrali posticipate calcolate sulla consistenza patrimoniale (giacenza media) di periodo: 0,450%.

**INFORMAZIONI SUI COSTI E GLI ONERI CONNESSI AL SERVIZIO DI GESTIONE DI PORTAFOGLI**

La presente sezione elenca i principali costi ed oneri standard connessi allo svolgimento del servizio di gestione di portafogli. L'informativa puntuale e completa sui costi e gli oneri connessi alla linea specificatamente individuata dal Cliente saranno rappresentati nel documento "Caratteristiche della linea di gestione e informativa sui costi e oneri".

**COMMISSIONI**

Commissioni di gestione (periodicità trimestrale, calcolata sulla giacenza media del trimestre. All'importo della commissione viene aggiunta l'IVA in base all'aliquota tempo per tempo vigente)

Gestioni liquidità:	0,075%	G.P.F. Obbligazionaria Internazionale:	0,20 %
Gestioni monetarie:	0,10 %	G.P.F. Bilanciata Internazionale 15%, Bilanciata Multistrategy 15% e Dinamica Bilanciata 30% Valori Responsabili:	0,25 %
Gestioni obbligazionarie:	0,20 %	G.P.F. Bilanciata Internazionale 30%, 50%,75% e Bilanciata Multistrategy 30% :	0,30 %
Gestioni bilanciate 15%:	0,20 %	G.P.F. Azionaria Globale:	0,30 %
Gestioni bilanciate 30%, 50%, 75% e Dinamica Bilanciata 15%, 50%:	0,25 %	G.P.F. Azionarie: Est Europa, Cina/India, India, Cina, America Latina, B.R.I.C., Africa e Nuove Frontiere, Asia ex-Japan, Health Care, Food & Water, Clean Energy, Technology:	0,45 %
Gestioni azionarie:	0,30 %		

**COMPRAVENDITA DI VALORI MOBILIARI - Modalità di applicazione delle commissioni e spese**

Titoli azionari, warrant, diritti di opzione, ecc. italiani

- Commissione massima 2,0 per mille del loro controvalore (con un minimo per operazione pari a euro 12,00)

Titoli azionari, warrant, diritti di opzione, ecc. esteri

- Commissione massima 2,0 per mille del loro controvalore (con un minimo per operazione pari a euro 12,00)

Titoli di Stato italiani e titoli obbligazionari

- Commissione massima 0,6 per mille del loro controvalore (con un minimo per operazione pari a euro 6,00)

Titoli obbligazionari esteri

- Commissione massima 0,6 per mille del loro controvalore (con un minimo per operazione pari a euro 20,00)

Spezzatura di azioni, di Warrant e di obbligazioni convertibili

- Commissione massima 2,0 per mille del loro controvalore (con un minimo per operazione pari a euro 12,00)

Operazioni riguardanti Buoni Ordinari del Tesoro sottoscritti in sede d'asta

Commissioni massime

- per BOT aventi durata residua pari o inferiore a 80 giorni	0,03%
- per BOT aventi durata compresa tra 81 e 140 giorni	0,05%
- per BOT aventi durata compresa tra 141 e 270 giorni	0,06%
- per BOT di durata residua pari o superiore a 271 giorni	0,06%

Operazioni su Futures della Borsa Italiana

- Commissione massima per ogni Contratto: euro 32,00

- per recupero spese ritiro/consegna titoli derivante dall'esercizio di ogni Contratto: euro 32,00

Operazioni su Opzioni della Borsa Italiana

Indici di Borsa

- Commissione massima per Contratto euro 32,00

- all'esercizio dell'opzione, per ogni Contratto euro 32,00

Azioni (Iso)

- Commissione massima: 3,5 per mille sul valore della base (Strike Price)

- minimo per operazione: euro 32,00

- all'esercizio dell'opzione (anticipata o a scadenza): euro 32,00

Nelle operazioni di collocamento di titoli non di Stato, le commissioni e spese di collocamento applicate al Cliente saranno quelle esplicitamente previste a carico del sottoscrittore/acquirente nel programma di emissione.

**RECUPERO SPESE**

Recupero spese gestione rapporto, per ogni semestre solare o frazione:

- linee di investimento liquidità, monetarie e obbligazionarie euro 20,00

- linee di investimento bilanciate, azionarie, GPF e dinamiche euro 25,00

Recupero spese per ogni cambio mandato: euro 20,00

Ove il Cliente richieda copia di documentazione o di registrazioni derivanti dalla stipula del Contratto, la consegna o l'invio di quanto richiesto comporterà l'applicazione, a carico del Cliente stesso:

- Recupero spese per ogni documento inviato euro 1,00

**GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE**
**Premessa**

Il presente documento rappresenta una sintesi della "Policy aziendale di gestione dei conflitti di interesse" e ha l'obiettivo di illustrare le linee guida che ha adottato la Banca Popolare di Sondrio con riferimento alla gestione dei conflitti di interesse nella prestazione dei servizi e attività di investimento, dei servizi accessori o di una combinazione di tali servizi, a seguito dell'entrata in vigore della normativa europea MiFID II. Qualora il Cliente lo richieda, la Banca fornirà maggiori dettagli circa la politica in materia di conflitti di interesse adottata.

**La nozione di "conflitto di interesse"**

La Banca fornisce alla propria clientela una pluralità di servizi ed attività di investimento che vanno dall'intermediazione (ricezione e trasmissione di ordini, esecuzione degli ordini per conto dei clienti, collocamento di strumenti finanziari), alla negoziazione per conto proprio, alla gestione di portafogli, alla consulenza in materia di investimenti su base non indipendente, alla distribuzione di prodotti di investimento assicurativi, all'attività creditizia che possono talvolta generare conflitti di interessi. Possono quindi sorgere conflitti di interesse nella prestazione dei servizi che possono danneggiare gli interessi di un Cliente, se a seguito della prestazione di tali servizi, la Banca, un soggetto rilevante o un soggetto avente con i medesimi un legame di controllo diretto o indiretto:

- a) hanno la possibilità di realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria, a spese del Cliente;
- b) hanno nel risultato del servizio prestato al Cliente o dell'operazione realizzata per conto di quest'ultimo un interesse distinto da quello del Cliente;
- c) hanno un incentivo finanziario o di altra natura a privilegiare gli interessi di un altro Cliente o gruppo di clienti rispetto a quelli del Cliente interessato;
- d) svolgono la stessa attività del Cliente, ovvero la medesima attività oggetto del servizio offerto al Cliente;
- e) ricevono o riceveranno da una persona diversa dal Cliente un incentivo, in relazione con il servizio prestato al Cliente, sotto forma di benefici monetari o non monetari o di servizi.

**Politica di gestione dei conflitti di interesse**

Banca Popolare di Sondrio ha provveduto a definire una strategia per l'identificazione e la gestione dei conflitti di interesse che si prefigge in particolare di:

- individuare le circostanze che generano, o potrebbero generare, conflitti di interesse che possano ledere gli interessi di uno o più Clienti;
- definire le procedure da seguire e le misure da adottare per prevenire o gestire tali conflitti;
- predisporre e aggiornare periodicamente un registro nel quale riportare i tipi di servizi di investimento o accessori o attività di investimento svolti dalla Banca o per suo conto, per i quali sia sorto o, nel caso di un servizio o attività in corso, possa sorgere un conflitto di interesse che rischi di ledere gli interessi di uno o più Clienti;
- monitorare le misure di gestione dei conflitti di interesse al fine di individuare e correggere eventuali carenze.

**I. Identificazione delle fattispecie di conflitti di interesse**

Banca Popolare di Sondrio ha provveduto, come richiesto dalla normativa, ad identificare le situazioni che generano o possono generare conflitti di interesse che possano ledere gli interessi di uno o più Clienti. Le situazioni di conflitto identificate includono, in via esemplificativa e non tassativa:

- conflitti di interesse connessi alla prestazione congiunta di più Servizi di investimento: in questa categoria sono compresi i conflitti di interesse che possono scaturire dalla circostanza che la Banca svolge nei confronti dei Clienti una pluralità di servizi e/o attività di investimento. Ad esempio quando una Banca inserisce prodotti offerti in collocamento nelle proprie gestioni di portafogli;
- conflitti di interesse connessi alla prestazione di servizi di investimento aventi ad oggetto strumenti e/o prodotti finanziari emessi dalla Banca o alla sussistenza di legami di tipo societario con l'emittente di prodotti o strumenti finanziari oggetto della prestazione del servizio: in questa categoria sono inclusi i conflitti di interesse derivanti dalla prestazione di servizi aventi ad oggetto strumenti o prodotti finanziari emessi dalla Banca o da altre società a questa collegate/partecipate. La Banca è portatrice di un interesse distinto da quello del Cliente, in quanto potrebbe trarre vantaggio dall'inserimento di detti prodotti all'interno dei portafogli della Clientela;
- conflitti di interesse derivante da attività finanziate: in questa categoria sono incluse le situazioni nelle quali il servizio di investimento prestato ha ad oggetto prodotti o strumenti finanziari emesse da Società per cui la Banca ha in essere una relazione creditizia di importo rilevante. La Banca potrebbe avere interesse a collocare presso il Cliente/inserire in gestione di portafogli gli strumenti finanziari in oggetto per assicurarsi il rimborso del finanziamento a discapito del Cliente;
- conflitti di interesse nell'ambito dello stesso servizio: in questa categoria sono compresi i conflitti di interesse derivanti da situazioni in cui la Banca, nella prestazione di un servizio di investimento, possa privilegiare l'interesse di un Cliente a discapito di un altro, ad esempio invertendo la priorità di esecuzione degli ordini dei medesimi ricevuti allo sportello o telefonicamente;
- conflitti di interesse connessi alla percezione di incentivi, in relazione al servizio prestato al Cliente, diversi dalle commissioni o dalle competenze pagate direttamente alla Banca dalla clientela: in questa categoria rientrano quei conflitti derivanti dalla percezione di incentivi o retrocessione di commissioni, aumenti di retrocessioni da parte delle società di gestione degli OICR in funzione dei volumi raggiunti;

- conflitti di interesse determinati da compensi legati al raggiungimento di determinati obiettivi commerciali, che la Banca potrebbe eventualmente corrispondere a dipendenti e consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede;
- conflitti di interesse derivanti dall'assunzione di incarichi in altre società che possano determinare l'insorgere di un conflitto: in questa categoria rientrano quei conflitti derivanti dall'assunzione da parte di Soggetti Rilevanti del Gruppo di incarichi in altre società Emittenti Strumenti Finanziari.

**II Misure adottate per prevenire o gestire tali conflitti**

La Banca si è dotata di procedure e accorgimenti organizzativi che consentono un'appropriata gestione dei conflitti di interesse. A titolo meramente esemplificativo, si segnalano le seguenti misure:

- separatezza organizzativa e funzionale dei comparti e dei relativi addetti, prevalentemente impegnati in funzioni che implicano l'esercizio di attività per conto di clienti o la prestazione di servizi a clienti, i cui interessi possono confliggere, o che rappresentano in altro modo interessi diversi che possono essere in contrasto, ivi compresi quelli della Banca;
- procedure efficaci per monitorare e, se del caso, inibire flussi di informazioni tra soggetti, ritenuti rilevanti ai fini della gestione e del monitoraggio dei conflitti, impegnati nella gestione di dati ed informazioni che, se scambiati, possano ledere gli interessi di uno o più clienti. Tali procedure risultano coerenti rispetto a quanto previsto dalla normativa in tema di Abusi di Mercato e di Informazioni Privilegiate;
- indipendenza delle retribuzioni dei Soggetti Rilevanti rispetto alle performance derivanti da attività in potenziale conflitto di interessi;
- adozione di un codice di autodisciplina che regola anche le norme di comportamento in materia di prestazione dei servizi di investimento, nonché le operazioni effettuate su strumenti finanziari a titolo personale da parte dei Soggetti Rilevanti;
- garanzia della "Best Execution" nell'esecuzione degli ordini del Cliente ed effettuazione della valutazione di appropriatezza/adequazione dello strumento finanziario e/o del servizio di investimento rispetto al profilo finanziario del Cliente.
- tenuta di un registro delle persone che hanno accesso a informazioni privilegiate;
- procedure per la commercializzazione dei prodotti finanziari e policy sulla product governance;
- Policy aziendale di gestione degli incentivi volta a garantire che gli Incentivi percepiti dalla, o pagati alla, Banca in relazione alla prestazione dei servizi di Investimento non confliggano con il dovere della Banca di agire in modo onesto, equo e professionale, per servire al meglio gli interessi dei propri clienti.

**III Registro dei conflitti di interesse**

Banca Popolare di Sondrio ha predisposto un registro che, in modo dettagliato e progressivo, riporta, annotando i tipi di servizi di investimento o accessori o di attività di investimento interessati, le situazioni nelle quali sia sorto, o, nel caso di un servizio o di un'attività in corso, possa sorgere un conflitto di interesse che rischi di ledere gli interessi di uno o più clienti.

**IV Monitoraggio e revisione della strategia**

La Banca verifica regolarmente l'efficacia delle misure adottate per la gestione dei conflitti di interesse e, almeno una volta all'anno, procede ad una revisione formale della policy di gestione dei conflitti di interesse. Eventuali aggiornamenti della policy sintetica di "gestione dei conflitti di interesse", contenuta nel presente documento informativo, saranno resi prontamente disponibili tramite il sito internet della Banca. Il Cliente potrà, in alternativa, recarsi in una qualsiasi dipendenza della Banca dove avrà facoltà di prendere visione e acquisire gratuitamente copia dell'aggiornato documento.

**Informativa al Cliente**

Qualora le procedure e le misure adottate dalla Banca non siano tali da assicurare che il rischio di ledere gli interessi dei clienti sia evitato, la Banca informa i clienti, prima di agire per loro conto, della natura e delle fonti dei conflitti nonché delle misure adottate per mitigare tali rischi, per garantire l'assunzione di una decisione consapevole ed informata.

**STRATEGIA DI TRASMISSIONE ED ESECUZIONE DEGLI ORDINI****Premessa**

La Direttiva 2014/65/UE ("MiFID II") e i relativi Regolamenti attuativi stabiliscono che le imprese di investimento hanno l'obbligo, quando prestano i servizi di esecuzione di ordini per conto dei clienti e negoziazione per conto proprio nonché, con gradazioni differenti, il servizio di ricezione e trasmissione di ordini e gestione di portafogli, di adottare misure sufficienti per ottenere il miglior risultato possibile per la propria clientela (c.d. "Best Execution") nell'esecuzione degli ordini medesimi, tenuto conto del prezzo, dei costi ed oneri, della rapidità e della probabilità di esecuzione e di regolamento, delle dimensioni e della natura dell'ordine o di qualsiasi altra considerazione pertinente ai fini dell'esecuzione. La nuova disciplina della "Best Execution" conferma i principi già sanciti

dalla Direttiva MiFID I; tuttavia, per consentire ai clienti di valutare in modo più accurato come un ordine sarà eseguito, obbliga le imprese di investimento a fornire informazioni più puntuali e dettagliate sulla loro politica di esecuzione e a pubblicare con frequenza annuale dati e notizie sulle sedi di esecuzione degli ordini e sulla qualità dell'esecuzione. In conformità a tale citata normativa, la presente informativa sulla strategia di trasmissione ed esecuzione degli ordini (di seguito, la "Strategia") della Banca Popolare di Sondrio (di seguito, la "Banca") descrive in maniera sintetica le misure, i meccanismi e le procedure adottati dalla Banca al fine di offrire alla propria clientela una qualità di esecuzione ottimale degli ordini relativi alla compravendita di strumenti finanziari. Si precisa che la Banca ha deciso di trasmettere ad altri intermediari, specializzati

nell'esecuzione di ordini, la maggior parte delle disposizioni raccolte nell'ambito del servizio di ricezione ordini. Solo per alcune tipologie di strumenti (derivati trattati OTC su cambi, tassi di interesse e merci, nonché operazioni di pronti contro termine), la Banca provvede all'esecuzione diretta degli ordini attraverso il servizio di negoziazione per conto proprio in contropartita diretta con i clienti.

#### **Ambito di applicazione**

L'obbligo di "Best Execution" si applica indistintamente a tutti gli strumenti finanziari siano essi quotati o meno su mercati regolamentati, su sistemi multilaterali di negoziazione (MTF), su sistemi organizzati di negoziazione (OTF) o siano trattati al di fuori delle suddette sedi di negoziazione (over the counter "OTC"), con riferimento ai servizi di esecuzione degli ordini (negoziazione per conto proprio e esecuzione degli ordini per conto dei clienti), ma anche, seppure con gradazioni differenti, ai servizi di ricezione e trasmissione degli ordini e di gestione di portafogli.

Il requisito di "Best Execution" si applica ai clienti al dettaglio e ai clienti professionali. Resta ferma la possibilità per le controparti qualificate di richiedere espressamente l'applicazione della Strategia di trasmissione ed esecuzione degli ordini allorquando operino per conto di clienti al dettaglio o professionali.

#### **Fattori di esecuzione**

Al fine di adempiere all'obbligo di garantire la "Best Execution" ai propri clienti, la Banca considera quale fattore determinante, con riferimento sia agli ordini impartiti da clienti al dettaglio sia agli ordini impartiti da clienti professionali, il cosiddetto corrispettivo totale pagato dal Cliente, costituito dal prezzo dello strumento finanziario e dai costi e oneri relativi all'esecuzione. Tali costi includono tutte le spese sostenute dal Cliente e direttamente collegate all'esecuzione dell'ordine, comprese le competenze della sede di esecuzione, le competenze per la compensazione e il regolamento, nonché qualsiasi altra competenza pagata a terzi in relazione all'esecuzione dell'ordine.

Tuttavia, in taluni casi, la Banca può decidere che il miglior risultato per il Cliente possa essere ottenuto dando priorità ad altri fattori di esecuzione (quale ad esempio, la probabilità di esecuzione): ciò può avvenire, in particolare, quando il miglior prezzo ottenibile non consenta un'esecuzione totale dell'ordine raccolto.

#### **Criteri adottati dalla Banca nella scelta degli intermediari negoziatori e delle sedi di esecuzione**

La Banca ha identificato i propri negoziatori tenendo conto:

- della coerenza della strategia di esecuzione proposta con quella definita dalla Banca (in particolare per quanto riguarda la priorità garantita alla *total consideration*);
- della capacità di accesso a una pluralità di sedi di esecuzione (fra cui tutte quelle rilevanti);
- dell'utilizzo di procedure di "smart order routing" per gestire gli ordini, in modo da assicurare una "Best Execution dinamica", che consente di comparare diverse sedi di esecuzione e di eseguire l'ordine sulla sede che assicura il miglior risultato possibile in termini di corrispettivo totale ed eventualmente di altri fattori rilevanti di esecuzione;
- dell'accesso diretto ai mercati;
- della competitività dei costi richiesti per l'esecuzione degli ordini;
- dell'affidabilità dimostrata con riferimento alla continuità del servizio;
- dell'efficiente gestione di tutte le fasi in cui si sviluppa il processo di negoziazione, con particolare riferimento alle attività di clearing e di settlement;
- della capacità di "problem solving" intesa come il complesso delle tecniche e delle metodologie necessarie all'analisi di una situazione problematica allo scopo di individuare e mettere in atto la soluzione migliore.

Come già accennato, nel caso di operazioni relative a strumenti derivati trattati OTC su cambi, tassi di interesse e merci, nonché di operazioni di pronti contro termine, la Banca ha deciso di eseguire gli ordini negoziando in conto proprio in contropartita diretta con i clienti, in quanto, così facendo, può ottenere il miglior risultato possibile per la propria clientela.

In particolare, nel caso degli strumenti derivati trattati OTC su cambi, tassi di interesse e merci, le particolari caratteristiche degli ordini dei clienti, fortemente "personalizzati" rende indispensabile l'interposizione del conto proprio della Banca per la ricerca di controparti con cui concludere le operazioni. Per la determinazione dei prezzi, la Banca si avvale dei sistemi di pricing presenti sui principali information provider, sui prezzi ricevuti sulle piattaforme multicontribuite, oltre a chiedere direttamente quotazioni alle principali controparti sul mercato interbancario.

Nella **Tabella 1 - Intermediari negoziatori o Sede di esecuzione per tipologia di strumento finanziario**, che è riportata in allegato, viene illustrata l'associazione fra le tipologie di strumenti, la provenienza degli ordini (clientela o gestione di portafogli), le modalità di esecuzione scelte dalla Banca (tramite negoziatore o in conto proprio), identificando altresì i negoziatori utilizzati dalla Banca in funzione delle tipologie di strumenti finanziari.

#### **Istruzioni specifiche impartite dal Cliente**

Nel caso in cui il Cliente impartisca l'ordine con specifiche istruzioni, a esempio riguardo alle sedi, ai fattori o alle modalità di esecuzione, l'ordine sarà eseguito attenendosi a tali

istruzioni. Il conferimento di un'istruzione specifica può comportare l'impossibilità di applicare tutte le misure previste nelle strategie di trasmissione ed esecuzione degli ordini al fine di assicurare il miglior risultato possibile per il Cliente.

Tuttavia, se l'istruzione specifica si riferisce solo ad una parte dell'ordine, la Banca è tenuta a rispettare i suoi obblighi di esecuzione alle condizioni migliori per quanto riguarda le eventuali altre parti o gli eventuali altri aspetti dell'ordine del Cliente di cui tali istruzioni non trattano.

Il conferimento dell'istruzione specifica "curando" (a mezzo della quale il Cliente si affida all'esperienza dell'intermediario per la scelta discrezionale delle migliori possibilità di esecuzione offerte dalla seduta) o dell'indicazione di eseguire l'ordine al raggiungimento di determinati livelli di prezzo (c.d. "ordini stop") si deve intendere riferita alla totalità dell'ordine e deve essere corredata da una specifica istruzione relativa alla sede di esecuzione dell'ordine prescelta dal Cliente.

In relazione all'operatività in derivati su tassi di interesse, merci e cambi, che sono trattati OTC, e in Pronti contro Termine, la Banca esegue sempre gli ordini dei clienti utilizzando come sede di esecuzione il conto proprio. Pertanto, non è ammessa la possibilità che il cliente impartisca istruzioni indicando una sede di esecuzione diversa.

#### **Ordini eseguiti al di fuori di una sede di negoziazione**

La Banca prevede la possibilità di eseguire gli ordini al di fuori di una sede di negoziazione (mercati regolamentati, MTF, OTF), sia quando gli ordini sono trasmessi a negoziatori/broker che provvedono alla loro esecuzione, sia quando esegue gli ordini in conto proprio, ponendosi in contropartita diretta con il Cliente.

La Banca potrebbe trasmettere gli ordini a un negoziatore il quale, nella sua policy di best execution, prevede la possibilità di eseguire gli ordini stessi al di fuori di una sede di negoziazione. Il cliente ha facoltà, in via generale, di prestare o meno il proprio consenso circa la possibilità per la Banca di eseguire gli ordini aventi ad oggetto strumenti finanziari al di fuori di una sede di negoziazione. Detto consenso/dissenso viene rilasciato dal cliente all'atto della sottoscrizione del contratto per la prestazione dei servizi di investimento, che avviene al momento dell'apertura del deposito titoli. Inoltre, con la sottoscrizione dei contratti quadro dell'Ufficio Centro cambi il cliente presta il proprio consenso all'esecuzione delle operazioni disciplinate dal contratto stesso al di fuori di un mercato regolamentato o di un sistema multilaterale di negoziazione.

Gli ordini trasmessi a terzi ed eseguiti al di fuori di una sede di negoziazione sono soggetti al rischio di controparte, vale a dire, al rischio che il negoziatore/broker possa non essere in condizione di onorare le sue obbligazioni. Con riferimento alle operazioni in cui la Banca agisce in conto proprio, il rischio controparte riguarda la Banca stessa; quest'ultima, dal canto suo, provvede a neutralizzare il proprio rischio di mercato effettuando le opportune operazioni di copertura.

#### **Eccezioni all'applicazione della presente strategia**

La strategia di trasmissione ed esecuzione degli ordini potrebbe non essere applicata dalla Banca in situazioni di forte turbolenza dei mercati, o di malfunzionamento dei sistemi della Banca o di terze parti. In queste situazioni, il fattore di esecuzione prioritario sarà la capacità di eseguire l'ordine tempestivamente. È inoltre possibile che la Banca, in queste situazioni, non sia in grado di raggiungere tutte le sedi di esecuzione/broker selezionate.

#### **Costi totali applicati per la ricezione, la trasmissione e l'esecuzione degli ordini dei clienti**

Per la prestazione dei servizi di ricezione e trasmissione degli ordini, nonché di negoziazione, la Banca applica una commissione di entità variabile a seconda delle diverse tipologie di strumenti finanziari oggetto degli ordini. Tale commissione è comprensiva dei costi richiesti dagli intermediari negoziatori, dei costi delle sedi di esecuzione e dei costi di regolamento.

Per ogni categoria di strumento finanziario la commissione è uguale a prescindere dalla sede di esecuzione/intermediario negoziatore.

Nella **Tabella 2 - Costi applicati dalla Banca Popolare di Sondrio per la negoziazione**, che è riportata in allegato sono sintetizzate le commissioni applicate dalla Banca con riferimento alle varie tipologie di strumenti finanziari.

#### **Incentivi**

La Banca non percepisce remunerazioni, sconti o riduzioni dagli intermediari ai quali trasmette gli ordini, né dalle sedi di esecuzione degli ordini stessi.

La Banca potrebbe ricevere dai suddetti intermediari incentivi non monetari di minore entità, quali inviti a partecipare a convegni, seminari o altri eventi formativi su tematiche attinenti i mercati finanziari, eventuale documentazione o materiale informativo.

#### **Monitoraggio e revisione della strategia**

La Banca verifica regolarmente l'efficacia delle politiche adottate per la trasmissione ed esecuzione degli ordini ed esegue i controlli finalizzati ad appurare se nella trasmissione/esecuzione degli ordini è stato ottenuto sistematicamente il miglior risultato per il Cliente. La Banca, almeno una volta all'anno, procede ad una revisione della strategia di trasmissione ed esecuzione degli ordini, che potrà comunque essere aggiornata, in via straordinaria, in caso di accadimento di eventi tali che influiscano sulla capacità della Banca di continuare ad ottenere sistematicamente il miglior risultato possibile per l'esecuzione degli ordini dei clienti, utilizzando i negoziatori e le sedi di esecuzione previsti dalla strategia di trasmissione e di esecuzione in essere.

La Banca rende prontamente disponibili alla clientela gli eventuali aggiornamenti della presente policy sintetica di "trasmissione ed esecuzione degli ordini", contenuta nel presente documento informativo, tramite il proprio sito internet. Il Cliente potrà, in alternativa, recarsi in una qualsiasi dipendenza della Banca dove avrà facoltà di prendere visione e acquisire gratuitamente copia del documento aggiornato. Il Cliente inoltre, può presentare alla Banca richieste ragionevoli e proporzionate di informazioni sulle politiche o disposizioni applicate e sul modo in cui sono riesaminate; la Banca dovrà rispondere in modo chiaro ed entro un arco temporale ragionevole a tali richieste.

**Informazioni annuali sull'esecuzione degli ordini**

La Banca, con cadenza annuale, rende pubbliche, mediante pubblicazione sul proprio

sito internet, le seguenti informazioni relative a ciascuna classe di strumenti finanziari:

- nominativi dei primi cinque intermediari per volume di contrattazioni ai quali abbia trasmesso o presso i quali abbia collocato ordini dei clienti ai fini dell'esecuzione nell'anno precedente;
- informazioni sulla qualità dell'esecuzione ottenuta.

Tali informazioni sono disponibili sul sito internet della Banca ([www.popso.it](http://www.popso.it)), seguendo il percorso "Informativa societaria > Comunicazioni alla clientela > MiFID pubblicazione annuale delle informazioni sull'identità delle sedi di esecuzione e sulla qualità dell'esecuzione".

**ALLEGATO**
**Tabella 1 - Intermediari negoziatori o Sede di esecuzione per tipologia di strumento finanziario - aggiornato al 18/12/2018**

Tipologia di strumento	Ordini provenienti da:	Negoziatore o Sede di esecuzione
A. Azioni, diritti, ETF, ETC, ETN, fondi comuni, obbligazioni convertibili, warrants, covered warrants, certificates e altri strumenti finanziari trattati su una sede di negoziazione italiana	Clientela	Trasmissione ai seguenti negoziatori: Equita SIM Banca IMI e Banca Akros ove sia necessario un back-up
	Gestione di portafogli	Trasmissione ai seguenti negoziatori: Equita SIM per ordini di controvalore inferiore a 150.000 € Intermonte Sim per ordini di controvalore superiore a 150.000 € Banca IMI e Banca Akros ove sia necessario un back up
B. Azioni, diritti, ETF, ETC, ETN, fondi comuni, obbligazioni convertibili, warrants, covered warrants, certificates e altri strumenti finanziari trattati su una sede di negoziazione estera	Clientela e Gestione di portafogli	Trasmissione ai seguenti negoziatori: Equita SIM Banca IMI e Banca Akros ove sia necessario un back-up
C. Azioni, diritti, ETF, ETC, ETN, fondi comuni, obbligazioni convertibili, warrants, covered warrants, certificates e altri strumenti finanziari non trattati su una sede di negoziazione	Clientela e Gestione di portafogli	Trasmissione ad una delle seguenti sedi di esecuzione OTC: Internalizzatori sistematici, market maker, liquidity provider; oppure esecuzione tramite l'emittente dello strumento finanziario
D. Strumenti finanziari derivati italiani quotati sul mercato IDEM di Borsa Italiana	Clientela e Gestione di portafogli	Trasmissione ai seguenti negoziatori: Equita SIM
E. Titoli di stato italiani trattati su una sede di negoziazione	Clientela e Gestione di portafogli	Trasmissione ai seguenti negoziatori: Banca Akros Equita SIM e Banca IMI ove sia necessario un back-up
F. Titoli di stato esteri e obbligazioni (comprese quelle emesse dalla Banca Popolare di Sondrio) trattati su una sede di negoziazione	Clientela e Gestione di portafogli	Trasmissione ai seguenti negoziatori: Banca Akros Equita SIM e Banca IMI ove sia necessario un back-up
G. Titoli di stato ed obbligazioni non trattati su una sede di negoziazione	Clientela e Gestione di portafogli	Trasmissione ai seguenti negoziatori: Banca Akros Equita SIM e Banca IMI ove sia necessario un back-up
H. Strumenti finanziari derivati trattati OTC, su cambi, tassi e merci	Clientela	Esecuzione in Conto Proprio
I. Pronti contro termine	Clientela e Gestione di portafogli	Esecuzione in Conto Proprio

**Note:**

- con riferimento agli strumenti finanziari denominati in divisa diversa dall'euro, in mancanza di un conto valutario di regolamento e/o di diverse disposizioni del cliente, il tasso di cambio utilizzato sarà quello del momento di esecuzione, salvo per i titoli con valuta superiore ai 2 giorni, per i quali verrà utilizzato quello del secondo giorno lavorativo antecedente la data di regolamento della negoziazione degli strumenti finanziari;
- il back-up viene di norma attivato in caso di mancata disponibilità dei sistemi informatici dell'intermediario negoziatore al quale la Banca indirizza abitualmente gli ordini, nonché per verificare il corretto funzionamento dei collegamenti e delle procedure informatiche;
- per quanto riguarda le obbligazioni emesse dalla Banca, che sono trattate sul mercato Hi-Mtf, in caso di blocco delle contrattazioni su tale mercato per motivi tecnici, la Banca si riserva la facoltà di eseguire gli ordini in conto proprio.

**Tabella 2 - Costi applicati dalla Banca Popolare di Sondrio per la negoziazione**



Strumenti finanziari	Commissione % massima	Minimo per operazione
Azioni, diritti, ETF, ETC, ETN, obbligazioni convertibili, warrants, covered warrants, certificates, trattati su sedi di negoziazione italiane	0,7 % del controvalore negoziato	12 euro
Azioni, diritti, ETF, ETC, ETN, obbligazioni convertibili, warrants, covered warrants, certificates trattati su sedi di negoziazione estere	1% del controvalore negoziato	50 euro
Strumenti finanziari derivati italiani trattati sul mercato IDEM di Borsa Italiana: - future su indici - mini future - future su azioni - opzioni su indici di borsa - opzioni su singole azioni	30 euro 20 euro 15 euro 30 euro 15 euro	non previsto non previsto non previsto non previsto 20 euro
Titoli di Stato e titoli obbligazionari italiani trattati su una sede di negoziazione	0,5% del controvalore negoziato	6 euro
Titoli di stato e titoli obbligazionari esteri trattati su una sede di negoziazione	0,5% del controvalore negoziato	20 euro
Strumenti finanziari derivati trattati OTC, su cambi, tassi e merci	Cambi e Mercati: 1.50% del valore negoziato (Mark-up 1% - Hedging cost 0.50%) Tassi: 1% annuo sul nozionale dell'operazione (Mark-up 0.50% - Hedging cost 0.50%)	non previsto